

$\left(-\frac{1}{2}\right)$ $\left(-\frac{1}{2}\right)$

VITA SOMASCA

DIREZIONE — AMMINISTRAZIONE — REDAZIONE

Via S. Girolamo Emiliani, 26 - 16035 RAPALLO

Edizione per i Religiosi dell'Ordine

Direttore responsabile: GIOVANNI GIGLIOZZI

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 6768 del 1-2-1968

Scuola Tipolitografica "Emiliani" Rapallo - Tel. (0185) 58.272

Con approvazione Ecclesiastica e dell'Ordine

Mensile - n. 4 - 29 Aprile 1981

Sped. abb. postale - gr. III/70

VITA SOMASCA



COSTITUZIONI e REGOLE

dei

Chierici Regolari Somaschi

aggiornate secondo le indicazioni
del Concilio Vaticano II

Rivista dell'Ordine dei Padri Somaschi

FASCICOLO 222

Costituzioni e Regole Somasche

I Padri del Capitolo Generale ai Confratelli della Congregazione.

Al termine del nostro lavoro rivolgiamo a tutti i confratelli della Congregazione una parola di incoraggiamento e di speranza. Ci spinge il desiderio che questo momento importante nella vita della Congregazione non passi invano.

Sollecitata dal Concilio Ecumenico Vaticano II a rinnovare il proprio « modo di vivere, di pregare, di agire » (PC, 3) nell'adesione al Vangelo e all'insegnamento della Chiesa e nella linea della sua tradizione, la nostra Congregazione ha portato a termine l'aggiornamento delle Costituzioni. Le affida ora a tutti noi come "Regola di vita".

Il testo costituzionale a lungo meditato e arricchito con l'apporto di tanti confratelli è stato definitivamente approvato dal Capitolo Generale. Nei prossimi anni l'impegno più grande per noi tutti sarà quello di vivere secondo queste Costituzioni e Regole.

Ci conforta la certezza della benedizione di San Girolamo nostro Padre Fondatore, che vede tradotto in modo nuovo l'originario progetto di vita da lui attuato sotto l'azione dello Spirito Santo. Maria Madre degli Orfani, « Vergine fedele e umile serva del Signore », ci sia di esempio nel seguire Cristo.

Accompagniamo la nostra preghiera con l'augurio fraterno: « Pace e misericordia a quanti seguiranno questa norma di vita »! (Gal. 6, 16).

Nella seduta del 14 marzo 1981 il Capitolo Generale ha approvato le due seguenti mozioni:

« Il Capitolo Generale dichiara chiuso il lavoro di aggiornamento delle Costituzioni e Regole voluto dal Concilio Vaticano II e decide che il testo delle Costituzioni e Regole votato in Capitolo e da sottoporre alla approvazione definitiva della Santa Sede entri in vigore con la pubblicazione sulla Rivista ufficiale della Congregazione ».

« Il Capitolo Generale demanda al Preposito Generale con il suo Consiglio di provvedere nel modo che riterrà più opportuno a rivedere la formulazione letteraria del testo delle Costituzioni e Regole definitivamente approvato, alla scelta dei documenti delle origini e della tradizione da allegare al testo e alla preparazione delle note con i riferimenti biblici, del Magistero, del Fondatore e della tradizione. Per gli ultimi due compiti si tengano presenti le indicazioni date dal Capitolo Straordinario ».

In esecuzione di questi due mandati si pubblica, in edizione provvisoria, il testo delle Costituzioni e Regole approvato dal Capitolo Generale. Esse entrano in vigore il giorno 29 aprile 1981, giorno natale della Congregazione. La revisione letteraria, la raccolta dei documenti e le note, che non fanno parte del testo ufficiale approvato, saranno preparate nei prossimi mesi.

LA CONGREGAZIONE SOMASCA

1. *Il Fondatore e la sua esperienza spirituale - apostolica.*

L'umile Congregazione dei Religiosi Somaschi trae la sua origine dalla "Compagnia dei Servi dei poveri", suscitata nella Chiesa di Dio da San Girolamo Emiliani sotto l'azione dello Spirito Santo.

Convertito a Dio e profondamente rinnovato per l'intercessione di Maria, ardendo dal desiderio di seguire la via del Crocifisso e di imitare Cristo suo Maestro,

Egli si fece povero e dedicò tutto se stesso al servizio dei poveri.

Mosso dalla divina carità attrasse altri uomini, i quali per amore del Vangelo si offrirono con lui a Cristo.

A sé e ai suoi compagni il nostro ardentissimo Padre propose un genere di vita, che manifesta nel servizio dei poveri l'offerta di sé a Cristo, impegnandosi con ogni opera di misericordia. Per questo nei primi tempi essi vennero chiamati dal popolo "Padri delle opere e dei poveri".

2. *Il riconoscimento della Chiesa.*

San Pio V il 6 dicembre 1568 inserì la nuova Compagnia, che andava sviluppandosi con ricchezza di frutti per la Chiesa, tra le Congregazioni dei Chierici Regolari e le diede facoltà di emettere i voti solenni sottoponendola direttamente alla Sede Apostolica.

3. *Missione apostolica della Congregazione.*

La nostra Congregazione, per il bene della Chiesa e per rispondere alla chiamata dei suoi Pastori,

ha abbracciato sin dalle origini diverse attività apostoliche ispirate dalla carità di Cristo. Con lo stesso intenso amore del Fondatore continua a dedicarsi alla cura materiale e spirituale degli orfani e dei poveri, si impegna nell'educazione umana e cristiana della gioventù, e nel ministero pastorale.

4. *Genere di vita della Congregazione.*

La Congregazione Somasca è formata da Religiosi, sacerdoti e laici, il cui genere di vita, pur nella diversità dei ministeri, non comporta differenze. Sull'esempio di Gesù e dei suoi discepoli i suoi membri vivono in comune e in comune mettono ogni cosa, perseverando concordi nell'orazione e nelle opere. Vivendo insieme, tendono alla perfezione della carità, in umiltà di cuore, mansuetudine e benignità, con l'amore alla povertà e al lavoro e con l'ardentissimo desiderio di attrarre e unire a Dio tutti gli uomini.

5. *Regola di vita.*

La vita della Congregazione è guidata dalle Costituzioni e Regole approvate dalla Chiesa. Esse conservano lo spirito dei primitivi ordinamenti e li adeguano alle mutate condizioni dei tempi: la Congregazione le propone a tutti coloro che vogliono vivere e perseverare in essa.

Cap. I

CONSACRAZIONE RELIGIOSA

6. *Dimensione divina e umana.*

Dio nel suo amore di predilezione
ci consacra,
chiamandoci alla sequela del Figlio suo
nella Congregazione Somasca,
per rinnovare in noi il dono di grazia
concesso a San Girolamo.
Per ricambiare con il nostro amore il suo amore,
liberamente e totalmene ci offriamo a Cristo,
in lui solo confidando;
docili al suo Spirito
ci proponiamo di vivere secondo i consigli evangelici
in comunione fraterna
al servizio dei poveri.

7. *Inserimento nel mistero della Chiesa.*

La consacrazione religiosa
inserisce a nuovo titolo la nostra vita
nel mistero della Chiesa
popolo di Dio, sposa di Cristo, tempio dello Spirito;
ci fa sensibili alle sue necessità,
docili alle direttive dei suoi Pastori
e zelanti perché Cristo continuamente in essa rinnovi
la santità dei tempi apostolici.

8. *Consacrazione e professione religiosa.*

Esprimiamo il nostro impegno
di rispondere alla chiamata di Dio
mediante la professione religiosa:
in essa emettiamo i voti
di castità, povertà e obbedienza
e ci impegnamo a vivere in comune
secondo le Costituzioni e Regole della Congregazione.
La professione ci rende partecipi del carisma di vita somasca
riconosciuto dalla Chiesa
e ci inserisce nella tradizione di santità
che, scaturita dal Fondatore come da fonte,
vivifica fino ad oggi l'intero corpo della Congregazione.

9. *Maria SS.ma modello e sostegno della nostra consacrazione.*

Modello e sostegno della nostra vita di consacrati
è Maria Santissima,
Vergine fedele e umile serva del Signore,
che ha attuato nella propria vita
le beatitudini evangeliche,
manifestando nel mondo
la perfetta figura del discepolo di Cristo.
Dalla sua materna intercessione
invochiamo che si compia in noi la Parola di Dio
e siamo resi saldi nella fede e nella carità
per poter offrire ogni giorno noi stessi
come sacrificio spirituale a Dio gradito.

10. *Testimonianza della nostra vita consacrata.*

Dio, che compie cose grandi esaltando gli umili,
con la nostra fedeltà di vita consacrata
ci trasforma nell'immagine del Figlio suo,
rendendoci segno della vita nuova,
che affratella gli uomini nell'amore del Padre
e prolunga sulla terra
la predilezione di Cristo per i piccoli e i poveri.

Cap. II

CASTITA'

11. *Valore spirituale.*

Dono della grazia del Signore
e decoro di ogni perfezione,
la castità
è la chiamata ad amare Dio con cuore indiviso.
Essa apre il cuore del religioso
ad una esperienza più viva dell'amore di Dio,
ispira e promuove la fraternità nella comunità
ed è sorgente di fecondità apostolica.

12. *Oggetto del voto.*

Con il voto di castità consacrata
consapevolmente e liberamente
abbracciamo il celibato per il regno dei cieli
e ci impegnamo, con l'aiuto del Signore,
a condurre una vita di purezza integrale
e ad astenerci da quanto ad essa è contrario.

13. Aiuti per vivere la castità.

Per rispondere fedelmente al dono della castità rinviviamo ogni giorno la nostra intimità con il Signore mediante la preghiera, la vita sacramentale ed una filiale devozione alla Vergine Madre di Dio. In perenne rendimento di grazie al Signore per questo dono che continuamente ci elargisce, non presumiamo delle nostre forze, ma confidiamo nel suo aiuto e pratichiamo la mortificazione e la custodia dei sensi.

14. Suggerimenti della nostra tradizione.

Ispirandoci alla nostra tradizione si coltivino alcuni mezzi da essa costantemente proposti a difesa della castità, quali il compimento fedele del proprio dovere, lo studio e il lavoro affrontati con impegno, la fuga dell'ozio, fonte di ogni male, e l'uso dei mezzi naturali che giovano alla sanità fisica e mentale.

Negli impegni di apostolato, nei rapporti con le persone e nelle diverse circostanze della vita ci si comporti con serena libertà, illuminata prudenza e grande carità. Nel visitare le persone, nella scelta di spettacoli, nella lettura di libri o riviste e nella ricerca di legittimi svaghi i nostri siano sempre coerenti con la loro offerta a Dio.

15. Castità e comunità.

Particolare difesa della castità e valido suo sostegno è l'amore che unisce i fratelli di una stessa comunità, la reciproca attenzione e comprensione, la benevolenza e sincerità. I Superiori aiutino con molta amabilità e comprensione chi manifestasse particolari difficoltà e, se necessario, provvedano con carità e prudenza.

16. La nostra testimonianza di castità.

A quanti hanno con noi consuetudine di vita offriamo tale testimonianza di castità, che possano con gioia avvertire che noi, per la grazia di Dio, viviamo nel mondo, ma non siamo del mondo, e insieme con noi lodino il Signore fonte di ogni bene.

Cap. III

POVERTA'

17. Valore spirituale.

Chiamati con il dono della povertà consacrata a seguire Cristo Gesù e ad imitare l'esempio suo e dei suoi discepoli che vivevano in comunione fraterna, mettiamo in comune ogni cosa, nutrendo nel cuore ed esprimendo con le opere lo zelo ardente del nostro padre San Girolamo per il tesoro della povertà evangelica. Ricolmi di fiducia nella bontà provvidente del Signore e col cuore libero dalle preoccupazioni dei beni terreni, cresciamo ogni giorno in povertà, per far sperimentare ai fratelli le ricchezze dell'amore di Dio e l'aiuto della nostra fervente carità.

18. Oggetto del voto.

Esprimiamo la nostra povertà rinunciando alla proprietà dei beni materiali; tutto appartiene alla comunità e noi mettiamo fraternamente in comune quanto, a qualsiasi titolo, a ciascuno proviene. Rinunciamo ad usare dei beni senza il consenso dei Superiori: a donare e ricevere, anche se si tratta di doni od offerte di parenti ed amici, a vendere o comperare, a dare o chiedere in prestito, a tenere anche solo a titolo di deposito, ad usare di alcuna cosa come propria.

19. Impegno della Congregazione nel vivere la povertà.

La nostra Congregazione, pur avendo facoltà di possedere i beni necessari al sostentamento dei suoi membri e allo sviluppo delle opere apostoliche, è impegnata a dare testimonianza di povertà: essa eviterà con somma cura non solo ogni accumulazione di beni, ma anche ciò che è superfluo e quanto ha l'apparenza di lusso.

20. *Particolare spirito della povertà somasca.*

Fedeli all'esempio di San Girolamo e dei suoi primi compagni, che si chiamavano "Servi dei poveri" e offrivano la loro vita a sollievo dei più indigenti, riconosciamo come nostra vocazione la scelta dei poveri.

Con loro condividiamo la nostra vita, accogliendoli anche nelle nostre case; esplichiamo di preferenza la nostra attività nelle zone più povere, mostriamo una evangelica predilezione per quanto è modesto e povero e ci impegnamo nella comune legge del lavoro.

Espressioni caratteristiche della nostra povertà.

21. *Fiducia nella Provvidenza.*

Ogni religioso rinnovi sempre la fiducia nella Provvidenza del Signore. In questo modo accoglierà con cuore ilare e prontissima volontà i disagi e i rischi di una vita povera e, contento di ciò che il Signore gli dona, offrirà una genuina testimonianza di povertà.

22. *Impegno personale nel vivere la povertà.*

Ogni Religioso si astenga da quelle abitudini e dall'uso di quegli oggetti, che non sono consoni alla povertà; anzi, guidato dallo Spirito del Signore e per conformarsi più fedelmente alla volontà del Fondatore, ricerchi con impegno le cose più povere. In spirito di povertà abbia diligente cura dei beni della comunità.

23. *Distacco nell'uso delle cose.*

Nessuno tenga a titolo personale quegli strumenti il cui uso, giustamente consentito alla comunità, lede la povertà se avviene in modo esclusivo. Chi, per casi di vera necessità, ha il permesso di usare tali strumenti, sia sempre disposto a metterli in comune.

24. *Dipendenza dai Superiori e dalla Comunità.*

Praticiamo la nostra povertà dipendendo volentieri dai Superiori e dalla comunità nelle necessità della vita quotidiana; tale dipendenza favorisce nel Religioso quello stesso spirito di fede con cui invoca il pane quotidiano dalla Provvidenza del Padre.

25. *Dovere dei Superiori.*

In ogni comunità il Superiore sia di stimolo, con il suo esempio, alla povertà. Procuri di eliminare ogni abuso, ma soprattutto abbia cura diligente dei fratelli, provvedendo loro con religiosa carità, prima ancora di essere richiesto, in modo che nessuno si trovi nell'occasione di venir meno al proprio voto.

26. *Impegno comunitario di povertà.*

Ogni comunità pur adeguando strutture e mezzi alle esigenze dell'ambiente in cui opera, attui una povertà effettiva nella sua vita e nel suo apostolato. Per questo proceda ad una revisione periodica del suo vivere in povertà. Mossa inoltre dalla carità di Cristo risponda generosamente alle richieste dei Superiori per il bene delle altre comunità e della Congregazione, per le necessità della Chiesa e dei poveri.

27. *La nostra testimonianza di povertà.*

Se con l'aiuto divino ci conserveremo fedeli alla nostra vocazione di servi dei poveri di Cristo, offriremo al mondo preziosa testimonianza e molti saranno attratti alle nostre opere.

Cap. IV

OBEDIENZA

28. *Valore spirituale.*

Seguendo l'esempio di Cristo, che aderì costantemente al Padre fino alla morte di croce, facciamo a Dio l'offerta totale di noi stessi ricercando ed accogliendo in ogni momento la sua volontà. Conseguiamo così la libertà, che Cristo ha promesso ai suoi discepoli, camminiamo con maggiore speditezza sulla via della perfezione e diveniamo più disponibili al servizio dei fratelli.

29. *Oggetto del voto.*

Con il voto di obbedienza
ci impegnamo ad eseguire gli ordini
e a svolgere gli uffici assegnati dai Superiori
in tutto quello che è conforme alle Costituzioni e Regole.
Nella Congregazione hanno facoltà di imporre
precetti in virtù di santa obbedienza
il Preposito Generale per tutti i Religiosi,
gli altri Superiori maggiori per i loro sudditi.

30. *Superiori e Religiosi nell'esercizio dell'autorità e dell'obbedienza.*

Il Superiore esprima la carità di Cristo
verso i fratelli affidatigli dal Signore
e dei quali a lui renderà conto;
con la grazia particolare del ministero dell'autorità
li guidi al bene,
ricercando con i singoli e con la comunità
la volontà di Dio
e manifestandola con le sue decisioni.
I Religiosi
in una collaborazione attiva e responsabile
mettano a profitto i doni,
che Dio ha loro concesso per il bene di tutti;
si mantengano con i Superiori in atteggiamento di dialogo
e siano disposti ad accogliere
ciò che essi ritengano opportuno decidere;
accettino nella fede la sofferenza interiore
spesso congiunta con l'obbedienza.

Espressioni caratteristiche nella tradizione somasca.

31. *Il vero obbediente.*

Il vero obbediente percorre sicuro il cammino di Cristo. Accoglie non solo la volontà espressa del Superiore, ma anche la tacita, ogni volta che la può prevedere, ed attua con fiducia quanto viene comandato senza fermarsi a considerare la persona, ma chi essa rappresenta.

32. *Obbedienza e promozione della persona.*

I Religiosi non giudichino umiliante o contrario allo sviluppo della persona alcun ufficio o lavoro che il Signore affidi loro con l'obbedienza, ma ritengano per certo che agli occhi di Dio è più grande chi si fa più piccolo.

33. *Disponibilità nei cambiamenti di luogo o di ufficio.*

Nei cambiamenti di luogo o di ufficio mostrino piena disponibilità, accettando di buon animo l'obbedienza che viene ad essi assegnata e non ricerchino appoggi per evitarla.

34. *Nelle difficoltà relative all'obbedienza.*

Chi è destinato ad un ufficio o ministero, per il quale ritenesse di non possedere sufficiente preparazione o capacità, manifesti umilmente la sua difficoltà ai superiori; poi, appoggiandosi all'obbedienza come a forza divina, non si perda di coraggio, affronti il compito affidato e spera nel Signore, perché lui provvederà.

35. *Nell'intraprendere o promuovere iniziative.*

Nell'intraprendere o promuovere iniziative, sia pure a titolo di carità cristiana, i Religiosi consultino prima i Superiori e ne ottengano il permesso. Evitino il più possibile di immischiarsi in affari di estranei.

36. *Come presentare le proposte richieste.*

Nel presentare le proprie richieste si astengano dalla eccessiva insistenza o dall'usare mezzi non degni dello stato religioso, ma chie- dano con semplicità, pronti a rinunciare al proprio desiderio.

37. *L'obbedienza costruisce la comunità e rafforza la vita religiosa.*

Chi obbedisce a malincuore,
mormorando o per timore,
è causa di confusione e di rovina per la comunità
e non è degno dello stato che professa.
Entra nella felicità eterna,
non chi osserva la legge per costrizione,
ma chi dona con gioia.

VITA IN COMUNE

Il nostro tipo di vita in comune.

38. *Valore spirituale della nostra vita in comune.*

Per la grazia della vocazione siamo da Dio riuniti per vivere in comune come nuova famiglia di fede : amandoci con quella stessa carità con cui Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi, formiamo in lui un cuor solo e un'anima sola e, santificati dallo Spirito del Signore, annunciamo il regno di Dio e serviamo i poveri.

39. *La vita in comune ci riunisce in un'unica Congregazione.*

La comunione di vita, che scaturisce dal vincolo della professione, ci rende fratelli nella Congregazione Somasca e ci impegna a viverne con fedeltà il carisma. Considerando la Congregazione come nostra madre, procuriamo di crescere nella sua conoscenza; perché produca frutti sempre più copiosi nella Chiesa, ad essa ci offriamo con generosa disponibilità, pronti ad andare ovunque l'obbedienza ci mandi.

40. *Sacerdoti e laici nella nostra Congregazione.*

Nella Congregazione i nostri Religiosi sacerdoti e laici, vivono in piena uguaglianza di vita; mediante la fedele collaborazione di tutti, secondo la grazia da Dio concessa a ciascuno, la Congregazione riceve dal Signore la forza per crescere ed edificare se stessa nella carità.

41. *Costituzioni e Regole nella vita della Congregazione.*

Norma fondamentale della nostra vita sono le Costituzioni. Le Regole offrono il modo concreto di attuare le Costituzioni.

La loro fedele osservanza ci fa partecipi di un comune stile di vita che rinsalda i vincoli di carità, ci aiuta nel cammino personale e comunitario verso la santità, rende feconda la nostra testimonianza di vita somasca.

Comunità locali.

42. *Congregazione e comunità locali.*

La Congregazione si manifesta e si rende presente nella comunità locale, convocazione di fratelli riuniti nel nome del Signore : da lui sostenuti e dalla sua Parola, essi si accolgono con carità e semplicità di cuore, mettono in comune ogni cosa, perseverando concordi nella preghiera e nell'azione apostolica.

43. *Il cammino della comunità locale.*

La comunità locale non è semplice esecutrice di disposizioni, ma promuove attivamente la vita della Congregazione con la propria iniziativa nell'ambito e nel rispetto delle direttive della Congregazione.

44. *La nostra vita è aperta ai poveri ed abbandonati.*

La vita di fraternità e di amore che unisce tra loro i religiosi, spinge le nostre comunità ad accogliere e a servire sull'esempio del Fondatore i poveri e gli abbandonati e ad aprirsi con generosa collaborazione alle necessità degli uomini in mezzo ai quali prestano la loro opera.

La carità fraterna vincolo della vita in comune.

45. *Valori e frutti della carità fraterna.*

Le nostre comunità sono chiamate a crescere ogni giorno nella carità

che, mossa dalla fede,
conduce al dono di se stessi ai fratelli.
Mediante l'amore fraterno,
che si alimenta nel mistero dell'eucaristia,
la comunità rimane con Cristo,
è arricchita dei suoi sentimenti
e vive in un clima di cristiana letizia.

46. *Disposizioni interiori.*

Santificati dall'amore di Dio
siamo chiamati a rivestirci
di sentimenti di misericordia e bontà,
di umiltà, mansuetudine e pazienza.
Con grande carità
ci accogliamo e perdoniamo
e preghiamo gli uni per gli altri.

Manifestazioni della carità caratteristiche della nostra tradizione.

47. *La carità animi i rapporti reciproci.*

I nostri Religiosi si prevengano nel reciproco rispetto; nutrano vicendevole stima, non lasciandosi guidare da considerazioni umane, ma vedano in ciascuno, con spirito di fede, l'opera del Signore e ne apprezzino le virtù e i meriti. Carità particolarmente intensa esprimano verso i confratelli anziani, circondandoli di affettuosa cura e venerazione.

48. *Ispiri la conversazione.*

Nelle conversazioni si usi la più grande diligenza per evitare ogni mancanza di rispetto e di delicatezza, quanto è segno di leggerezza e causa di divisione degli animi. Si cerchi invece di essere strumenti di edificazione, diffondendo pace, serenità e concordia.

49. *E' la regola della correzione fraterna.*

La carità di Cristo ci muova con mansuetudine e comprensione verso il fratello che ha mancato o è motivo di disagio nella comunità. Pregando per lui e invocando l'aiuto di Dio, avvicinandolo con bontà e pazienza, saremo strumenti del Signore, perché sia illuminato nel suo errore.

50. *Circondi di discrezione le persone e le cose.*

Si usi la dovuta discrezione nel parlare con gli estranei alla comunità della vita interna e delle persone della nostra Congregazione. Quando per gravi motivi fosse necessario ricorrere al loro consiglio, ci si comporti secondo le esigenze della prudenza e della carità.

51. *Superiore e Religiosi nella vita comunitaria.*

Le nostre comunità sono guidate dal Superiore, segno della presenza di Cristo tra i suoi, perché le mantenga unite nella concordia degli animi e nell'azione apostolica. Egli accolga tutti i Religiosi come fratelli nel Signore. Essi si comportino con lui con rispetto, stima e fiducia, collaborando con gioia, apertura d'animo e senso di responsabilità. In questo siano di esempio quanti si distinguono per età e dottrina.

52. *Gli atti comuni.*

Momenti privilegiati nella vita delle nostre comunità, segno e sorgente di fraternità, sono la preghiera, il lavoro, il capitolo locale, la mensa, gli incontri di fraternità. Il Capitolo locale determina la concreta attuazione di tali momenti.

53. *Preghiera in comune.*

I nostri Religiosi ogni giorno si riuniscono per la preghiera in comune nei tempi e luoghi stabiliti dal capitolo locale. Questa preghiera può esprimersi o nella forma liturgica o nelle altre forme indicate dalle Costituzioni.

54. *Capitolo locale.*

I nostri Religiosi esprimono la comunione tra loro riunendosi periodicamente sotto la guida del Superiore per trattare argomenti inerenti alla vita della comunità e della Congregazione.

55. *La mensa.*

I Religiosi si trovino insieme alla mensa comune per consumare i pasti nella serenità dello spirito. Si adeguino al vitto comune,

pur avendosi da tutti attenzione all'età e alle particolari condizioni di salute e di lavoro.

56. *Incontri di fraternità.*

Nella ricerca del giusto sollievo i nostri Religiosi, per quanto è consentito dai loro impegni, prediligano la ricreazione con i Confratelli come ottimo mezzo per stimolare l'unione degli animi.

57. *Fedeltà e puntualità agli atti comuni.*

Essendo la fedeltà e la puntualità segno di reciproca, fraterna attenzione e favorendo sommamente il lavoro individuale e comunitario, ogni Religioso sia fedele e puntuale alle azioni comuni. Eventuali assenze dovranno essere autorizzate dai Superiori.

58. *Per una ordinata convivenza.*

Nelle nostre comunità si tengano presenti le esigenze di riservatezza e di silenzio allo scopo di consentire a ciascuno di attendere alla preghiera, allo studio e al necessario riposo.

59. *Lavoro e riposo.*

Alla vita della comunità ogni Religioso contribuisce anche con l'apporto diretto del proprio lavoro. Le varie attività siano saggiamente distribuite fra i Religiosi, sì che ciascuno di essi, oltre al tempo dedicato ai doveri quotidiani, disponga di tempo adeguato per se stesso e per un conveniente sollievo. Ogni Religioso concordi con il Superiore i modi concreti del riposo e delle vacanze, uniformandosi alle direttive generali e alle esigenze della comunità.

60. *Uscite di casa e viaggi.*

Uscendo di casa e rientrando si avverta il Superiore. Durante i viaggi si osservino le eventuali disposizioni dell' Ordinario del luogo. Dovendo richiedere ospitalità ci si rivolga, di norma, a nostre comunità; l'ospite mantenga un comportamento riservato e, per quanto gli è possibile, partecipi alla vita della comunità.

61. *Abito.*

Il nostro modo di vestire sia semplice e modesto, conforme alla condizione di religiosi. Si adegui alle consuetudini dei vari luoghi e alle disposizioni dei nostri Superiori e dell'autorità ecclesiastica locale.

I Confratelli infermi.

62. *La carità fraterna verso i Religiosi infermi.*

Il servizio di carità si manifesta con particolare sollecitudine verso il confratello infermo: si procuri che nulla gli manchi, anche a costo di gravi sacrifici; il confratello gravemente ammalato non sia lasciato solo.

63. *Cura spirituale.*

Si abbia cura spirituale del confratello infermo, confortandolo con parole di fede ed esortandolo ad unirsi volontariamente alla passione del Signore. Questa premura spirituale si esprima soprattutto nella celebrazione dei sacramenti degli infermi con la partecipazione della comunità.

64. *Ricordo nella preghiera.*

La comunità raccomandi il confratello infermo al Signore sofferente e glorificato perché gli dia sollievo e salute. Per la sua guarigione si sollecitino preghiere anche dai Religiosi delle altre comunità.

I Confratelli defunti.

65. *Carità verso i Confratelli defunti.*

L'amore di Cristo unisce i Religiosi in vita e in morte. E' nostro impegno pregare per i Confratelli che hanno lasciato questo mondo, affinché il Signore li renda partecipi della sua gloriosa risurrezione.

66. *Doveri di pietà.*

Appena muore un Religioso, un novizio o un aggregato alla Congregazione, si compia con amorosa diligenza quanto è prescritto dal nostro Rituale e il Superiore comunichi subito la notizia a tutte le nostre Comunità.

67. *Suffragi.*

Giunta la notizia della morte di un Confratello, in ogni Comunità i Religiosi celebrino in comune la liturgia propria per i defunti; tutti partecipino ad una santa Messa, possibilmente concelebrata; e i nostri sacerdoti offrano una s. Messa.

68. *Memoria dei Confratelli defunti.*

Perché si conservi la pia memoria dei nostri Confratelli, alla morte di un Religioso il Superiore provveda che ne sia delineato un opportuno profilo da inviare a tutte le Comunità. Si celebri inoltre ogni mese una s. Messa di suffragio per i nostri Religiosi, parenti, aggregati e benefattori con la partecipazione di tutta la Comunità. Per i sepolcri dei nostri Confratelli si abbia diligente cura, ispirata da cristiana pietà.

69. *Coloro che partecipano alla vita delle nostre comunità.*

Unite nei loro membri e tra loro
col vincolo della comunione fraterna,
le nostre comunità
mantengono rapporti di comunione
con altre persone
che vengono in tal modo quasi a partecipare della nostra vita:
genitori e parenti,
aggregati spirituali, collaboratori, benefattori,
persone dell'ambiente
in cui la comunità vive ed opera.

70. *Genitori e parenti.*

La divina chiamata, che ci ha portati a lasciare la nostra famiglia, suscita verso di essa un nuovo vincolo di carità soprannaturale. I nostri Religiosi manifesteranno l'affetto per i propri cari, in modo particolare, con la preghiera e per loro celebreranno o faranno celebrare sante Messe. La comunità sia unita alle famiglie dei confratelli condividendo gioie e tristezze.

71. *Aggregati spirituali.*

La Congregazione aggrega spiritualmente coloro che, in comunione con una delle nostre comunità vivono nel mondo alimentando la loro vita spirituale e apostolica al Vangelo, secondo l'esempio di S. Girolamo. L'atto di aggregazione spetta al Preposito Generale su proposta motivata e scritta del Preposito Provinciale o del Superiore locale. Partecipando dei beni spirituali della Congregazione, gli Aggregati siano sostenuti con zelo e discrezione, promuovendo in loro una vera unione alla nostra famiglia religiosa. Alla morte di uno di essi la comunità che ne ha chiesto l'aggregazione celebri l'Eucarestia in suo suffragio e ne conservi la memoria nel libro degli atti.

72. *Collaboratori.*

La natura di alcune opere esige spesso il ricorso a collaboratori esterni. Essi saranno scelti con cura e opportunamente preparati perché possano prestare un aiuto proficuo nell'attività apostolica. Ad essi la comunità offrirà cordiale accoglienza e sostegno in vista del lavoro comune.

73. *Benefattori.*

I benefattori delle nostre opere siano ricordati da tutti noi con sentimenti e segni di gratitudine, in particolare con l'offerta di preghiere e siano spiritualmente sostenuti.

74. *Persone dell'ambiente in cui la comunità vive e opera.*

Per testimoniare l'ampiezza della carità evangelica, ogni nostra comunità si mantenga aperta all'ambiente in cui vive e opera in un reciproco scambio di beni spirituali e umani, intrattenendo con tutti rapporti di serenità e cordialità, pur nel prudente riserbo richiesto dal nostro genere di vita.

Cap. VI

PREGHIERA

75. *La preghiera nella nostra vita.*

Desiderosi di vivere unicamente per Dio
e fedeli all'esempio del Fondatore,
che dedicava lunghi tempi all'orazione
davanti a Cristo Crocifisso,

ordiniamo la nostra vita in modo da unire
all'ardore delle opere
un intenso impegno di preghiera.
Per mezzo di essa
Dio apre gli occhi della nostra cecità,
perché possiamo vedere che Egli solo è buono,
e ci rende docili strumenti del suo Spirito.
Perseverando concordi nella preghiera,
viviamo fiduciosi nel Signore
e, ricolmi della sua pace,
camminiamo in verità nella sua santa via.

76. *La preghiera liturgica.*

Chiamati alla perfetta glorificazione di Dio
e alla santificazione degli uomini,
diamo il primo posto alla preghiera liturgica,
in cui Cristo dona se stesso alla Chiesa,
ci associa alla sua preghiera ed azione
e ci rende partecipi del mistero della sua salvezza.

77. *La liturgia delle ore.*

Celebriamo ogni giorno la liturgia delle ore
con attenzione e pietà.
In essa prolunghiamo nel tempo la preghiera di Cristo,
offriamo a Dio il sacrificio della nostra lode
e collaboriamo all'edificazione della Chiesa.
Il capitolo locale disponga
quale parte sia celebrata in comune.

L' Eucaristia.

78. *L' Eucaristia nella nostra vita comunitaria.*

Nell' Eucaristia,
fondamento di ogni comunità cristiana,
rinnovando il memoriale del sommo amore di Cristo
offriamo noi stessi al Padre
e siamo resi perfetti nell'unione con Dio e tra noi.

79. *Celebrazione dell' Eucaristia.*

Tutti i Religiosi partecipino ogni giorno al sacrificio eucaristico, alimentandosi a questa ricchissima fonte di fede e di carità e si studino di estendere nella vita il mistero che si compie sull'altare. Per esprimere visibilmente l'unità del sacerdozio, i sacerdoti per quanto è possibile concelebrino l' Eucaristia.

80. *Culto eucaristico e sue forme.*

Il culto alla Santissima Eucaristia
è elemento vivo della nostra tradizione;
verso Cristo Signore
presente nel sacramento eucaristico
nutriamo pertanto particolarissimo culto;
siamo in tal modo attratti
a partecipare attivamente al suo sacrificio
e a rispondere con gratitudine e amore
a Colui che, donando incessantemente la sua vita,
nutre e cura le membra del suo corpo.

81. Secondo la nostra lodevole consuetudine si favoriscano l'adorazione all' Eucaristia e le altre forme di culto eucaristico raccomandate dalla Chiesa.

82. *Il sacramento della Penitenza.*

Nel sacramento della penitenza
sperimentiamo l'amore misericordioso del Padre
che ci concede il perdono e la pace
e ci riconcilia alla sua santa Chiesa.
Ad esso i nostri Religiosi si accostino frequentemente
e con sincero spirito di conversione.

83. Ogni Religioso ha libertà di scegliersi il Confessore; per ragioni di convenienza la comunità può designare un proprio confessore. Per meglio esprimere l'aspetto comunitario del peccato e della conversione si consiglia che in particolari tempi dell'anno il sacramento sia celebrato in forma comunitaria. Caratteristiche del culto liturgico nella nostra tradizione.

Caratteristiche del culto liturgico nella nostra tradizione.

84. *Rito liturgico.*

Nella liturgia si segua il rito romano secondo il nostro calendario, tenendo nel dovuto conto le esigenze di indole pastorale. Ogni Religioso procuri di conoscere le ricchezze spirituali di questo rito per favorire in se stesso e nei fedeli una vita liturgica intensa e illuminata.

85. *Il canto sacro.*

Le celebrazioni liturgiche, per quanto è possibile, siano decorosamente accompagnate dal canto sacro. Esso rappresenta un tesoro della Chiesa e un valido aiuto per esprimere la comunione degli animi nella preghiera e la letizia dei cuori.

86. *Luoghi per il culto.*

Le nostre chiese e cappelle sono segno dell'edificio spirituale, tempio del Dio vivente che tutti noi, quali pietre vive, formiamo. Esse e quanto ha riferimento con il culto siano custodite con tale amore e cura da favorire sempre l'onore di Dio e la pietà dei fedeli.

87. *Disposizioni per le celebrazioni liturgiche.*

Ogni azione liturgica sia celebrata con gli atteggiamenti di fede, adorazione e lode che animano il cuore di chi serve Dio; sia accuratamente preparata e risplenda per decoro e semplicità.

88. *Altre forme di preghiera.*

Attingiamo ancora alla tradizione della Congregazione le altre forme della nostra preghiera; procuriamo che con la liturgia siano in accordo e che da essa traggano ispirazione.

89. *La meditazione.*

Attendiamo ogni giorno con diligenza alla meditazione. In essa siamo introdotti dallo Spirito del Signore nei tesori della sua Parola: accolta e custodita con fede essa diviene luce e sapienza per conoscere i doni di Dio e comprendere il mistero della sua volontà.

90. I nostri Religiosi si dedichino quotidianamente alla meditazione per lo spazio di un'ora. Ciascuno cerchi di prolungare tale tempo secondo le possibilità. I Superiori facciano in modo che ognuno abbia la possibilità di attendervi. Sia cura diligente dei nostri religiosi la familiarità e lo studio degli autori spirituali per apprendere la conoscenza di Dio e guidarvi con sapienza gli altri.

91. *Esercizi e ritiri spirituali.*

La volontà di un incontro più intenso con Dio si rinnova negli esercizi spirituali, momento privilegiato di ascolto della Parola di Dio per la conversione della nostra vita. I nostri Religiosi rendendosi liberi da qualunque attività, ogni anno vi attendano con raccoglimento e impegno.

92. Per rinsaldare la profonda unità con il Signore i nostri Religiosi dedichino un tempo conveniente al ritiro spirituale mensile.

93. *Frequenti invocazioni spirituali.*

Per obbedire al Signore, che ci comanda di pregare senza interruzione, e fedeli all'esempio del Santo Fondatore, con frequenti invocazioni e suppliche spirituali rinnoviamo la nostra offerta al dolcissimo Gesù che ci riempie di gioia e di conforto e ci ricolma di libertà e consolazione.

La devozione a Maria SS.ma.

94. *Significato e frutti della nostra devozione a Maria.*

La Congregazione alimenta in tutti i suoi Religiosi un amore filiale verso la Madre di Dio. Veneriamo la Vergine Maria come Madre delle grazie e sorgente di misericordia, nostra speranza e sostegno degli orfani, gioia degli afflitti e liberazione degli oppressi. Imitandola e invocandola si accresceranno la nostra fede e speranza nel Signore e il nostro cuore si colmerà di tenerezza e di carità verso i più poveri e bisognosi.

95. *Promuovere il culto verso la Madre di Dio.*

Per promuovere la devozione verso la Madre di Dio sia nei Religiosi che nei fedeli, ogni comunità celebri con particolare solennità le feste liturgiche della Vergine Maria, ne illustri l'ineffabile missione alla luce della Scrittura e della Tradizione e favorisca in tutti le forme di pietà secondo le lodevoli consuetudini di ogni luogo.

96. *Maria Madre degli orfani.*

Veneriamo la beata Vergine Maria sotto il titolo di Madre degli Orfani come patrona della Congregazione e da essa attingiamo rinnovato entusiasmo per una generosa dedizione alla nostra missione.

97. *La solennità della beata Vergine Madre degli orfani sia celebrata il 27 settembre. Tale titolo sia anche ricordato il 27 di ogni mese.*

98. *Il rosario e le altre preghiere mariane.*

Ogni giorno i nostri religiosi esprimano la propria devozione alla Madre di Dio con appropriate forme di pietà, specialmente con il santo rosario.

La devozione al santo Fondatore.

99. *Significato e frutti della devozione al Santo Fondatore.*

Il Signore manifesta in noi la sua gloria
per mezzo del nostro amato padre San Girolamo.
Coltivando una filiale devozione verso di lui,
celebriamo la potenza di Dio
che compie cose grandi nei suoi servi
e partecipiamo a quello spirito di santità
che rese il nostro Fondatore
Padre degli orfani e rifugio dei poveri.

100. *Alimentare la devozione al Santo Fondatore.*

Perché la devozione a San Girolamo
sia sempre più genuina e fervente,
ogni religioso cresca nell'amore verso di lui
mediante una rinnovata conoscenza
delle sue opere e del suo spirito,
ne imiti con zelo le virtù
e diffonda il più possibile
le ricchezze della sua testimonianza cristiana.

101. *La sua festa liturgica sia celebrata con solennità. Il giorno 8 di ogni mese venga venerato con speciali atti di pietà.*

102. *La devozione agli Angeli Custodi.*

Affidati da Dio alla singolare custodia degli Angeli, manteniamone viva la devozione, caratteristica nella tradizione somasca. All'angelico ministero raccomandiamo coloro ai quali si rivolge la nostra missione, perché ne sperimentino l'aiuto nel cammino della vita.

103. *Preghiera per la Congregazione.*

Fiduciosi nell'intercessione di San Girolamo
si elevi incessante la nostra preghiera al Signore
perché custodisca la Congregazione nella sua pace,
mostri la sua via a quanti egli chiama alla nostra vita,
assista con la sua benedizione
quanti sono affidati alle nostre cure,
ricolmi della sua benignità
i benefattori e cooperatori delle nostre opere.

104. *Nelle nostre case ogni mese sia celebrata, e, ove è possibile, concelebrata, con la partecipazione di tutta la comunità, una Messa per il buon andamento, il progresso spirituale e lo sviluppo della Congregazione. Annualmente si celebri la Messa "pro gratiarum actione" il 29 aprile, giorno natale della Congregazione.*

Cap. VII

PENITENZA E MORTIFICAZIONE

105. *La penitenza.*

Consapevoli di vivere il dono della vocazione
nella debolezza dell'umana natura,
docili all'azione dello Spirito Santo
che progressivamente ci trasforma
nell'immagine del Figlio,
ci convertiamo ogni giorno al Signore
e portiamo la croce dietro di lui.

106. *Il cammino penitenziale.*

La purificazione dello spirito
è illuminata dalla Parola di Dio
unita alla frequente orazione
davanti a Cristo Crocifisso;
otteniamo così il dono
di far penitenza in questo mondo
come caparra della misericordia eterna.
Mediante il volontario esercizio della mortificazione
manifestiamo l'impegno di conversione a Dio,
che trova il suo culmine
nella frequente celebrazione
del sacramento della Penitenza.

107. *Spirito della nostra penitenza.*

Il nostro genere di vita
non richiede grande austerità,
né comporta eccessiva mortificazione,
ma guida i religiosi sulla via del Signore
in vera umiltà,
perfetta obbedienza
ed evangelica rinuncia a se stessi.

108. *Impegno comunitario.*

Ogni nostra comunità
è chiamata a praticare la penitenza
vivendo in povertà,
superando le seduzioni del mondo,
soccorrendo chi soffre nell'indigenza e nella fame,
rendendosi partecipe delle sofferenze
di quanti vivono oppressi dall'ingiustizia.

Osservanze penitenziali della nostra tradizione.

109. *Fedeltà agli impegni della nostra vita.*

I nostri religiosi eserciteranno la virtù della penitenza soprattutto perseverando nella fedeltà agli impegni della loro vocazione, nell'operosa dedizione al dovere quotidiano, nello spirito di sacrificio che li spinge a farsi servi di tutti per guadagnare tutti a Cristo.

110. *Nella vita di ogni giorno.*

I nostri Religiosi esprimeranno lo spirito di penitenza con la sobrietà nel cibo e la semplicità nel vestire, accettando di buon animo quanto la comunità provvede; ameranno il silenzio che favorisce l'unione con Dio e il rispetto dei fratelli e si studieranno di porre freno alla lingua; ispireranno ogni loro comportamento a modestia congiunta a benignità e umiltà; si applicheranno intensamente allo studio e al lavoro manuale.

111. *Nelle prove fisiche e morali.*

Praticheranno ancora la penitenza accettando con fede ogni prova fisica: malattie, vecchiaia, disagi; e ogni prova morale: difficoltà, contrarietà, persecuzioni a causa del Vangelo e della sua giustizia. Uniranno i loro dolori alla passione di Cristo, offrendoli al Padre in spirito di espiatione e invocando su se stessi, sulla Congregazione, sulla Chiesa e su tutti gli uomini la divina misericordia.

112. *Negli ultimi momenti di vita.*

Al Signore Gesù, che ci ha scelti ed è fedele nell'amore, i nostri religiosi si uniscano in modo particolare negli ultimi istanti della vita e accettino con fede la morte, confortati dalla certezza che saranno sempre con lui.

113. *Osservanze penitenziali.*

I nostri religiosi osserveranno con fedeltà le forme penitenziali stabilite dalla Chiesa. Nello spirito della liturgia vivranno la Quaresima come tempo di conversione e di penitenza nella preghiera, nel digiuno, nella carità. Trascorreranno il venerdì in particolare penitenza. Ogni comunità determinerà forme concrete di mortificazione per il venerdì e per la Quaresima. Praticheranno inoltre il digiuno nei giorni che precedono le solennità del Fondatore e di Maria Madre degli Orfani e l'inizio del Capitolo Generale.

114. *L'esempio di San Girolamo.*

Più intensamente vivremo nello spirito di penitenza se ci ispireremo all'esempio di San Girolamo. Mediante la volontaria mortificazione egli perseverò nella conversione al Signore e ottenne da Dio la grazia di operare secondo i suoi voleri non vivendo più per se stesso, ma per Cristo e per i poveri di Cristo. Ad imitazione del Fondatore e Padre anche i nostri religiosi se progrediranno nella virtù della penitenza, otterranno perseveranza nella vocazione e diverranno partecipi della Pasqua gloriosa del Signore.

Cap. VIII

MISSIONE APOSTOLICA

I - L'APOSTOLATO NELLA NOSTRA CONGREGAZIONE.

115. *Indole apostolica della Congregazione.*

La nostra Congregazione
è direttamente ordinata
allo svolgimento della missione apostolica
e la sua vita e le sue strutture

sono permeate dalle esigenze spirituali e operative proprie di tali attività.

Alla missione apostolica partecipa e consacra tutte le energie ogni religioso in qualunque situazione possa trovarsi e a qualunque genere di attività l'obbedienza lo destini.

116. *Efficacia del nostro apostolato.*

Il nostro apostolato sarà tanto più efficace quanto più saremo uniti a Cristo Signore e docili allo Spirito Santo.

I nostri religiosi pertanto si lasceranno guidare unicamente dalla carità di Cristo e dallo zelo per i fratelli, in un totale distacco dalle cose terrene e dai personali interessi e operando nello spirito dell'obbedienza.

117. *L'attività apostolica espressione del nostro carisma.*

La Congregazione considera il servizio a Cristo nei poveri elemento caratteristico della sua missione apostolica, ne trova la costante ispirazione nel Fondatore e nella tradizione autorevolmente riconosciuta dalla Chiesa. Ogni nostra comunità in qualunque campo apostolico si impegna a favore dei poveri e della gioventù bisognosa, rende sensibili quanti ad essa si accostano e con essa vivono ed operano, collabora alle iniziative della Chiesa e della società.

118. *Unità della Congregazione nella missione apostolica.*

Per essere idonea a svolgere ovunque la sua missione la nostra Congregazione presenta una particolare unità, che si esprime anche nelle strutture e richiede a tutti i religiosi mobilità apostolica e disponibilità personale.

119. *Dimensione comunitaria del nostro apostolato.*

Nelle nostre Case l'attività apostolica è comunitaria. Tutti i religiosi sono chiamati a rendere vivo e operante il carisma della Congregazione con la ricchezza dei doni ricevuti dal Signore. E' compito dei Superiori discernere in spirito di umiltà e carità i doni personali dei fratelli e promuoverli per il bene delle singole comunità e della Congregazione.

120. *Programmazione e verifica della attività apostolica.*

Tutti i religiosi sono responsabili dell'attività apostolica della comunità. Ciò importa la programmazione e verifica sia a livello comunitario che individuale. La programmazione mira a formulare un progetto rispondente alle esigenze della azione apostolica e a favorirne uno svolgimento ordinato; comporta il dialogo come via per conoscere la volontà del Signore; deve attuarsi nel rispetto delle direttive della Congregazione. Una frequente e periodica verifica richiede che ogni religioso informi la comunità del proprio lavoro e sia pronto ad accogliere ed offrire suggerimenti e collaborazione; consente di controllare l'idoneità del programma e assicurarne l'attuazione; stimola tutti ad attendere con assiduità ed impegno al compito affidato.

121. *Impegni apostolici non comunitari.*

I nostri religiosi per impegnarsi in attività apostoliche che non fanno parte del programma comune, devono prima ottenere il permesso del proprio Superiore, il quale provvederà a informare la comunità. Qualora tali impegni assumano carattere stabile si rende necessario il permesso dei Superiori maggiori.

122. *Direzione di opere non appartenenti alla Congregazione.*

Per svolgere la nostra attività apostolica in opere non appartenenti alla Congregazione, si stipuli apposita convenzione; approvarla spetta al Superiore maggiore competente e Consiglio con la ratifica del Preposito Generale e Consiglio.

123. *L'esempio di San Girolamo.*

La Congregazione propone ai religiosi alcuni atteggiamenti che ispirarono San Girolamo e i suoi primi Compagni.

Anima tutti i suoi figli
a testimoniare con le opere
la fede e la speranza nel Signore,
a servire i piccoli e i bisognosi in umiltà e fervore,
ad accoglierli con semplicità e benignità,
a preferire ambienti e luoghi
in cui più grave è la condizione di indigenza.
Li impegna a porgere a coloro cui è mandata
il nutrimento vivo della parola di Dio e dei sacramenti,
ad aiutarli a crescere nella fede
mediante un'idonea catechesi,
a guidarli progressivamente all'orazione personale
e alla preghiera comunitaria,
a stimolare la testimonianza cristiana
e l'impegno apostolico nella Chiesa,
a coltivare i germi di vocazione religiosa o sacerdotale
nei giovani che manifestano segni di chiamata
da parte del Signore.

124. *Unica missione nella diversità di ministeri.*

Uniti nella consacrazione religiosa
sacerdoti e laici
svolgiamo un'unica missione apostolica
pur nella diversità dei ministeri
e collaboriamo come educatori alla fede
nel comune servizio della carità.

125. *La nostra missione apostolica nella Chiesa.*

La nostra Congregazione
nella costante fedeltà al suo carisma
si rende disponibile alle necessità della Chiesa
in spirito di umile e operosa collaborazione
promuovendo iniziative conformi alla sua missione.

II - SERVIZIO AGLI ORFANI E ALLA GIOVENTÙ BISOGNOSA.

126. *Opere per gli orfani e la gioventù bisognosa.*

La nostra Congregazione
sorta per il servizio degli orfani
persevera con amore e sollecitudine
in questa missione
eredità preziosa del Santo Fondatore
e alla cura degli orfani e della gioventù bisognosa

attende con opere apposite
che sostiene a costo anche di gravi sacrifici.

127. *Corrispondenza delle opere alle esigenze locali.*

*Nel dare inizio alle opere e nello sviluppo dell'azione caritativa,
i religiosi si preoccupino che esse corrispondano alle esigenze locali,
adeguando strutture e metodi alle situazioni concrete.*

128. *Modo di educare del nostro Fondatore.*

Ci ispiriamo costantemente
alle caratteristiche educative di San Girolamo.
Facendosi piccolo con i piccoli
egli visse in mezzo ai fanciulli
con amore e tenerezza di padre
per meglio conoscere, educare
ed aiutare ciascuno nella preparazione alla vita.
A fondamento della sua opera educativa
pose la conoscenza e la pratica della dottrina cristiana,
nello studio e nel lavoro
indicò i mezzi sicuri e dignitosi
per la formazione integrale della persona.

129. *Ambiente educativo.*

*Le istituzioni che accolgono la gioventù priva di sostegno familiare
offrano un clima di famiglia. Esprimano l'amore che infonde
sicurezza e fiducia reciproca; preparino i giovani al loro avvenire
favorendo le inclinazioni personali, li formino al senso della responsabilità
e alla disponibilità verso gli altri soprattutto verso i più piccoli.
In conformità alla nostra tradizione si dia importanza
a quei momenti comunitari e fraterni, in cui educatori e assistiti
insieme promuovono la loro crescita umana e cristiana. Si assicuri
la continuità educativa nello stesso ambiente.*

130. *I Religiosi nelle opere.*

*Quanti sono chiamati dall'obbedienza ad esercitare questo ministero
si dedichino con ardore di carità, memori delle parole di Cristo:
« Ogni volta che avete fatto queste cose ad uno dei miei fratelli
più piccoli l'avete fatto a me »; ricordino che la cura degli orfani
è altissima opera di misericordia e nulla edifica maggiormente il
prossimo; ispirino costantemente la loro azione formativa al Vangelo.
Prestino pure attenzione alla necessità di un continuo agiornamento.*

131. *Collaboratori laici.*

Sull'esempio di San Girolamo nel nostro servizio alla gioventù bisognosa stimoliamo la collaborazione dei laici. Essa si potrà realizzare in diverse forme; in modo particolare mirerà a rendere più facile e sicuro l'inserimento del giovane nella famiglia e nella società.

132. *Altre forme di apostolato.*

A servizio della gioventù bisognosa potranno essere intraprese diverse forme di apostolato, che rispondano alle esigenze dei luoghi e dei tempi; la loro approvazione spetta al Superiore maggiore competente con il suo Consiglio. Se si dovesse inserire qualche religioso in altri organismi della Chiesa o della società i Superiori, dopo aver esaminato ogni aspetto, diano le opportune direttive; il religioso, al quale fosse affidato tale incarico, vi attenda in spirito di obbedienza e in dialogo costante con la comunità.

III - PASTORALE GIOVANILE E DELLA SCUOLA.

133. *Impegno per la formazione cristiana dei giovani.*

La nostra Congregazione si dedica alla formazione dei giovani mediante l'insegnamento nella scuola, le istituzioni educative, l'animazione dei gruppi. Essa svolge questo ministero offrendo ai giovani una proposta cristiana di vita e preparandoli a promuovere il bene della comunità umana e della Chiesa.

Caratteristiche dei nostri ambienti educativi.

134. *Ambiente comunitario.*

La nostra azione educativa tende a formare un ambiente ispirato alla reciproca accoglienza e alla comune responsabilità e a favorire un rapporto di viva amicizia tra persone di indole e condizione diversa, interessando al programma formativo giovani, educatori, genitori.

135. *Impegno per i poveri.*

Sull'esempio di San Girolamo educiamo i giovani alla sensibilità e all'impegno per le necessità dei poveri. Sarà nostra cura inserirli in attività rivolte a questo scopo e avviarli gradualmente ad assumersi responsabilità.

136. *Istituzioni educative.*

Le nostre istituzioni educative destinate ad ospitare i giovani siano aperte ad accogliere anche quanti si trovano in situazione di particolare disagio. Con essi si instauri un rapporto familiare improntato al rispetto per la dignità della persona.

137. *Scuola come ambiente culturale ed educativo.*

Le nostre scuole esprimano valore culturale, tecnico e capacità pedagogica in modo da aiutare i giovani a sviluppare le facoltà intellettive e le capacità di giudizio. Promuovano in essi il senso dei valori e li preparino alla vita e alla professione.

138. *Religiosi addetti alla scuola.*

I nostri religiosi addetti all'insegnamento siano consapevoli dell'importanza della missione loro affidata, che richiede qualità di mente e di cuore, accurata preparazione, capacità di costante rinnovamento. Siano forniti della scienza necessaria convalidata dai relativi titoli di studio, arricchiscano ogni giorno la loro esperienza nell'arte di educare. Ricordino che il più valido insegnamento sarà il quotidiano esempio della loro vita.

139. *Insegnanti laici.*

Gli insegnanti laici che collaborano con noi siano scelti, nel limite del possibile, tra coloro che condividono gli orientamenti della nostra scuola. Oltre che per testimonianza di vita si distinguano per preparazione culturale e professionale e per capacità educativa. Si studino e si realizzino iniziative opportune a stimolare la loro formazione cristiana e l'attiva collaborazione.

140. *Strutture della nostra scuola.*

Le nostre scuole dispongano di ambienti idonei e dei sussidi necessari per conseguire le loro finalità scientifiche e professionali. Si favoriscano quelle attività integrative, che meglio assicurano il profitto degli alunni e la loro formazione.

141. *Ex alumni.*

L'azione formativa si rivolga ai nostri giovani anche dopo che avranno compiuto gli studi e la preparazione professionale, con la amicizia, il consiglio, l'attività associativa degli ex alunni. Si curi che nella loro attività sociale e professionale aiutino quanti si trovano in situazione di indigenza.

IV - MINISTERO PARROCCHIALE.

142. *Parrocchie affidate alla Congregazione.*

La Congregazione assume in particolari circostanze il ministero parrocchiale a beneficio del popolo cristiano per edificarvi comunità di fede e di amore nell'attenzione al suo carisma.

143. *Accettazione della Parrocchia e nomina del parroco.*

L'affidamento della parrocchia avviene tramite convenzione tra il Vescovo e la Congregazione; stipulare la convenzione spetta al Superiore maggiore competente e Consiglio con la ratifica del Preposito Generale e Consiglio. La nomina del parroco compete al Preposito Provinciale e Consiglio con la conferma del Preposito Generale. Per la presentazione del parroco al Vescovo, l'inizio del suo ministero, i suoi diritti e doveri e le modalità da seguire quando la parrocchia è vacante si stia alle norme del diritto comune e alle disposizioni di ciascuna diocesi.

144. *Compiti del parroco e della comunità religiosa.*

Il parroco guidi la comunità parrocchiale coordinando i vari ministeri pastorali secondo gli orientamenti del Vescovo. Gli altri membri della comunità religiosa, uniti nella fraterna carità e in armonia di intenti, sono con lui responsabili dell'azione pastorale; i diversi uffici siano affidati ai singoli religiosi dal Superiore in accordo con il parroco. Il parroco e i suoi collaboratori sono vincolati agli impegni di vita comune.

145. *Presenza attiva dei laici.*

Si solleciti la collaborazione dei laici affinché, coscienti della loro vocazione cristiana, partecipino alla missione di salvezza della Chiesa e si assumano responsabilità e compiti adeguati.

146. *Elementi caratteristici del nostro apostolato parrocchiale.*

Nello spirito della nostra tradizione i religiosi che lavorano nelle parrocchie amino con intenso amore i poveri e i bisognosi, diventino fermento di carità nella chiesa locale e partecipino alle iniziative in loro favore. Si prendano cura della gioventù favorendo ogni attività intesa a formarla cristianamente, in special modo la catechesi. Assistano con particolare amore e visitino frequentemente i malati, recando loro il conforto dei sacramenti.

147. *Chiese non parrocchiali, Santuari e Case di spiritualità.*

Il ministero che prestiamo nelle nostre chiese non parrocchiali si inserisca nel quadro della pastorale della parrocchia in fraterna collaborazione con il clero locale. Nei Santuari affidati alla Congregazione il ministero sacerdotale sia svolto con zelo e nella fedeltà a quelle caratteristiche per cui Dio li ha suscitati nella Chiesa come segno della sua presenza misericordiosa e santificatrice. Le Case di spiritualità siano scuola di preghiera e di ascolto della Parola di Dio e promuovano una intensa vita cristiana ispirata al carisma della Congregazione.

V - MINISTERO DEI SACERDOTI.

148. *Il ministero sacerdotale nella tradizione della Congregazione.*

I nostri sacerdoti in virtù del sacramento dell'Ordine sono mandati per annunciare la Parola di Dio e celebrare i santi Misteri. Perché il loro ministero sia fruttuoso attendano a frequente orazione conoscano e amino, come padri nello spirito, quanti sono chiamati a servire e cerchino di attuare nella loro vita ciò che propongono ai fedeli.

149. *Per adempiere il comando del Signore di predicare il Vangelo si rendano familiari la conoscenza della Scrittura, l'insegnamento dei Padri e della Chiesa, esponano con chiarezza e semplicità le verità della vita cristiana attingendo agli esempi dei santi.*

150. *Amministrino con spirito e carità i sacramenti. Con cura particolare dispongano i fedeli al sacramento della penitenza; tutti accolgano con sollecitudine, bontà e pazienza, e li aiutino con il loro consiglio sulla via del Signore.*

151. *Animati dall'amore di Cristo e unicamente ricercando l'onore di Dio, consacrino il tempo e le energie anzitutto a quanti sono loro affidati e nulla trascurino perché non si affievolisca in essi il fuoco dello Spirito.*

Cap. IX

AMMISSIONE ALLA CONGREGAZIONE E FORMAZIONE DEI RELIGIOSI

I - PASTORALE DELLE VOCAZIONI.

152. *Impegno per le nuove vocazioni.*

La Congregazione promuove il crescere di nuove vocazioni, affinché il carisma di San Girolamo possa sempre più svilupparsi a beneficio della Chiesa e dei poveri; impegna i singoli religiosi e tutte le comunità ad attuare la pastorale delle vocazioni con la preghiera al Padrone della messe perché mandi operai, con la testimonianza della vita nella gioia e nell'unione fraterna, con la proposta della nostra vocazione, con la cura di quanti ad essa si accostano.

153. *Religiosi addetti alla pastorale delle vocazioni.*

Per suscitare nei religiosi il senso di responsabilità nella promozione delle vocazioni e per realizzare una concreta organizzazione i Superiori maggiori scelgano religiosi idonei a svolgere con cura e discrezione questa attività. Essa sia coordinata da un Promotore generale.

154. *Forme della pastorale delle vocazioni.*

I nostri religiosi collaborino alle iniziative promosse nel settore della pastorale delle vocazioni sia a livello di Congregazione, sia a livello di Chiesa locale. In modo particolare curino la formazione cristiana dei giovani per aiutarli a discernere e a seguire generosamente la chiamata del Signore.

155. *Seminario minore.*

Gli adolescenti che dimostrino una certa propensione alla nostra vita e che manifestino buone attitudini, possono essere accolti in istituti idonei o seminari minori sino a quando abbiano raggiunto una sufficiente maturità per essere ammessi al probandato.

156. *Scopo e ambiente del seminario.*

Scopo del seminario è quello di orientare gli adolescenti ad un generoso servizio a Cristo e ai fratelli, nella progressiva scoperta della loro vocazione in un ambiente adatto alle esigenze dell'età. I Superiori tengano presente la necessità di una graduale esperienza delle realtà umane per lo sviluppo integrale della persona, soprattutto sul piano affettivo.

157. *La formazione nel seminario.*

Con l'aiuto di una idonea direzione spirituale si favorisca lo sviluppo della formazione che prepari a seguire Cristo con animo generoso e cuore puro. Gli adolescenti siano avviati alla lettura e alla meditazione della Parola di Dio, all'Eucaristia e alla Penitenza, alla preghiera personale e ad una filiale devozione alla Vergine Maria. Siano guidati all'esperienza del servizio agli altri.

II - LA FORMAZIONE DEI RELIGIOSI.

158. *Scopo della formazione somasca.*

La Congregazione mediante l'azione formativa intende aiutare i candidati alla vita religiosa a riconoscere la loro vocazione come dono di Dio a maturare una libera e piena risposta a Cristo per una totale offerta a Lui nello spirito di San Girolamo. A tal fine essi vengono gradualmente introdotti nella vita della Congregazione con la pratica dei consigli evangelici la vita comune e l'esperienza della nostra missione apostolica.

159. *Responsabilità della formazione.*

La Congregazione promuove la formazione alla vita religiosa

attraverso le indicazioni delle Costituzioni e Regole e dei Capitoli,
l'opera dei Superiori maggiori,
l'azione dei religiosi direttamente preposti alla formazione.
Il Preposito Generale,
primo responsabile dell'opera formativa,
e gli altri Superiori maggiori
curino soprattutto la scelta e la preparazione
dei Religiosi a cui affidare tale compito,
verifichino il lavoro nelle diverse fasi e strutture,
seguano i giovani che si trovano in tale periodo.
I religiosi preposti alla formazione
procurino di adeguare
e aggiornare convenientemente la loro preparazione,
dimostrino convinzione ed entusiasmo per la vocazione,
agiscano con prudenza ed equilibrio,
in unità di spirito e di azione con i Superiori,
siano fedeli al Magistero della Chiesa
e stimolino tale fedeltà nell'animo dei giovani.

160. *Curricolo formativo.*

I periodi della formazione dei nostri religiosi sono il probandato, il noviziato e il postnoviziato.

III - IL PROBANDATO.

161. *Finalità.*

Il probandato accoglie quei candidati che hanno espresso il desiderio di intraprendere la nostra vita.
Ha lo scopo di rendere possibile la verifica delle loro attitudini e il passaggio dalla vita del mondo alla totale disponibilità a Dio.
Si svolge in comunità appositamente designate in conformità alle direttive dei Superiori maggiori.
Si conclude con l'ingresso in noviziato.

163. *Durata e fisionomia.*

Il probandato dura di norma dodici mesi. Durante tale periodo si favorisca con discrezione l'accostamento adeguato del probando al fine, allo spirito e alla missione apostolica della Congregazione, così da rendere possibile il manifestarsi e il maturare della vocazione. Il probando venga opportunamente disposto al noviziato.

164. *Attività formativa.*

L'attività formativa del probandato sia affidata ad un religioso, sotto la guida del Superiore e in stretta unione con tutti i religiosi della casa. Si svolga secondo norme particolari che tengano conto delle diverse caratteristiche dei luoghi e dei candidati, in modo particolare se si tratta di vocazioni adulte.

165. *Studi prima del noviziato.*

La preparazione culturale del periodo che precede il noviziato si svolga in conformità ai programmi scolastici dei diversi paesi e, per quanto possibile, si concluda con il conseguimento dei titoli adeguati.

IV - NOVIZIATO.

166. *Finalità.*

Il noviziato segna l'inizio della vita in Congregazione.
Ha lo scopo di aiutare il giovane a maturare una conoscenza più profonda della chiamata di Dio, ad iniziarlo all'esperienza della nostra vita religiosa.
Il noviziato consente alla Congregazione di verificare l'intenzione e l'idoneità del novizio.

167. *Costituzione del noviziato.*

Spetta al Preposito Generale col suo Consiglio costituire, erigere, sopprimere il noviziato e trasferirlo in altra sede. Il Preposito Generale può autorizzare, in via eccezionale, il candidato a compiere validamente il noviziato in una casa diversa da quella stabilita, sotto la direzione di un religioso esperto che abbia funzione di maestro dei novizi.

168. *Maestro del Noviziato.*

Il Padre maestro è il diretto responsabile della formazione.
E' suo compito favorire nei novizi una formazione religiosa corrispondente alle finalità della Congregazione,

istruirli nelle Costituzioni e Regole, aiutarli a superare gli ostacoli che impediscono il graduale progresso nella virtù stimolare in essi un intenso amore al genere di vita che hanno scelto. Il Padre maestro sarà nominato dal Preposito Generale con voto deliberativo del suo Consiglio, su proposta del Superiore maggiore competente, tenuto conto dei requisiti richiesti dal diritto comune.

169. *Vicemaestro.*

Il Padre maestro può essere coadiuvato da un vicemaestro e può avvalersi della collaborazione di persone particolarmente esperte, d'intesa con i Superiori maggiori.

170. *Superiore locale e maestro dei novizi.*

Tra il superiore locale, il maestro dei novizi e i novizi deve regnare l'unione degli intenti e dei cuori. Nell'opera di formazione il Padre maestro risponde unicamente ai Superiori maggiori, alle cui direttive unifornerà la sua azione. Per gli atti comuni dipenderà dal Superiore locale, col quale concorderà anche quelle attività che comportano la partecipazione dei novizi.

171. *Interessamento dei Superiori.*

I Superiori maggiori seguano il lavoro formativo dei singoli novizi mediante contatti diretti e le relazioni inviate periodicamente dal Padre maestro.

172. *Formazione dei novizi.*

Il novizio sia guidato all'esercizio delle virtù umane e cristiane e sia introdotto nella via della perfezione mediante la pratica della vera umiltà, l'ardore della carità e il rinnegamento di sé. Sia formato allo studio e alla vita spirituale, alla lettura e meditazione della Parola di Dio. Sia avviato alla dottrina e alla pratica dei consigli evangelici, istruito sulla spiritualità, la storia e le caratteristiche della Congregazione ed esercitato nel suo modo di vivere.

173. *Studio e apostolato durante il noviziato.*

Durante il noviziato sono sospesi i corsi normali degli studi. Si possono coltivare forme di apostolato nella misura e nei modi che il Padre maestro, col consenso del Superiore maggiore competente, giudicherà opportuno.

174. *Comunità religiosa della casa di noviziato.*

Tutti i religiosi collaborino all'opera formativa dei novizi con la testimonianza della vita e con la preghiera. In modo particolare si sentano impegnati i religiosi della comunità nella quale è inserito il noviziato.

175. *Inserimento e separazione dei novizi.*

Il carattere particolare del noviziato esige per i novizi una certa separazione dagli altri membri della casa. I rapporti con loro, con i religiosi di altre comunità e con gli estranei siano regolati dal Padre maestro.

176. *Ammissione al noviziato.*

Ammettere al noviziato il probando ritenuto idoneo spetta al Superiore maggiore competente.

177. *Formalità per l'ammissione.*

Chi aspira ad essere ammesso al noviziato, ne faccia domanda al Superiore maggiore competente. A questi il Superiore locale, dopo essersi assicurato che esistono le condizioni richieste dal diritto comune per la valida e lecita ammissione e dopo aver sentito il parere della comunità del probando, invierà una relazione contenente dati e informazioni utili. Gli atti che riguardano l'ammissione al noviziato siano conservati nell'archivio della provincia. Copia di essi venga inviata al Preposito generale e alla casa di noviziato.

178. *Responsabilità dei superiori.*

I superiori nell'ammettere al noviziato verifichino se il candidato, oltre all'età richiesta, sia idoneo quanto a costituzione fisica, maturità, capacità di sostenere la nostra vita e di cooperare alla missione della Congregazione. Si accertino inoltre sulle motivazioni che lo inducono ad abbracciare la nostra famiglia religiosa.

179. *Inizio del noviziato.*

Il noviziato inizia con l'accoglienza del novizio nella comunità religiosa, il suo affidamento da parte del Superiore al Padre maestro e la consegna del Crocifisso. Nel tempo che il Padre maestro giudicherà più opportuno, il novizio attenderà anche ad un conveniente periodo di esercizi spirituali.

180. *Durata del noviziato.*

Il noviziato dura dodici mesi. Le assenze che superino complessivamente i tre mesi lo rendono invalido. Per le assenze inferiori ai tre mesi il Preposito Generale, sentito il parere del Padre maestro, deliberi nei singoli casi, considerando la causa della assenza.

181. *Dimissione.*

Il novizio, dopo essersi prudentemente consigliato, può liberamente lasciare il noviziato. Chi non sia riconosciuto idoneo alla vita religiosa e non dia chiari segni di buona indole e di perseveranza, dopo essere stato interrogato ed ascoltato, venga dimesso dal Superiore maggiore competente.

182. *Conclusione.*

Terminato il periodo del noviziato, il novizio sia accolto tra i membri della Congregazione. Qualora perdurasse qualche dubbio sulla idoneità, il Superiore maggiore competente può autorizzare una proroga del noviziato fino a sei mesi.

183. *Privilegi del novizio.*

Il novizio gode dei privilegi e delle grazie spirituali concesse alla Congregazione. In "articulo mortis" può emettere la professione dei voti, la quale però non riveste valore giuridico.

V - PROFESSIONE RELIGIOSA.

184. *Professione semplice.*

Il noviziato si conclude con la professione semplice dei voti di castità, povertà e obbedienza. Essa rende membri effettivi della Congregazione e obbliga all'osservanza delle Costituzioni e Regole e di tutte le altre norme. Ammettere il novizio alla professione semplice spetta al Preposito Generale.

185. *Durata della professione semplice.*

La durata della professione semplice non sia inferiore a tre anni, né superiore a nove. Essa viene emessa per tre anni e può essere rinnovata per un secondo e un terzo triennio.

186. *Formalità.*

La domanda del novizio sia trasmessa al Preposito Generale accompagnata dal voto consultivo del capitolo locale e dal voto deliberativo del Superiore maggiore competente con il suo Consiglio.

187. *Atti che accompagnano la professione.*

Per la cessione dei beni e del loro usufrutto prima della professione semplice si osservino le disposizioni del diritto comune e del nostro diritto particolare. Inoltre il novizio sottoscriva la dichiarazione prevista dal rituale.

188. *Per rinnovare la professione.*

Per rinnovare la professione semplice il religioso rivolga domanda per scritto al proprio Preposito Provinciale al quale spetta l'ammissione.

189. *Professione solenne.*

Con la professione solenne il religioso si consacra per sempre al servizio di Dio e della Chiesa, è inserito definitivamente nella Congregazione, acquista diritti e doveri secondo il diritto comune e nostro particolare.

190. *Norme e formalità.*

Per l'ammissione alla professione solenne si seguano le norme prescritte per l'ammissione alla professione semplice. Il religioso attenda per un congruo periodo di tempo ad una preparazione spirituale più intensa secondo le modalità stabilite dai Superiori maggiori. Per la rinuncia alla proprietà dei beni si stia alle disposizioni del diritto comune e nostro particolare. A professione avvenuta, il Superiore della casa dia comunicazione al parroco del luogo ove è stato celebrato il battesimo.

191. *Requisiti per l'ammissione.*

Per la valida e lecita ammissione alla professione semplice e solenne si osservi quanto richiesto dal diritto comune e nostro particolare.

192. *Formula della professione.*

Nella ferma volontà
di offrirmi totalmente a Dio
che mi ha chiamato
a seguire più da vicino Cristo,
ad imitazione di San Girolamo Emiliani
io
davanti a te, Padre,
in piena libertà
per tre anni (in perpetuo)
faccio voto di CASTITA' POVERTA' e OBBEDIENZA
e mi impegno
a vivere in fraterna comunione
e a svolgere la missione apostolica,
secondo le Costituzioni della Congregazione Somasca.

Il Signore onnipotente e misericordioso
accolga questa mia offerta
e per la sua infinita bontà
con la grazia dello Spirito Santo
e l'intercessione di Maria Madre degli orfani,
mi conceda di essere fedele.

193. *Rito della professione.*

Il rito della professione è descritto nel nostro rituale. Riceve la professione il Preposito Generale direttamente o per mezzo di un delegato.

194. *Conservazione dell'atto di professione.*

L'atto di professione sia trascritto sul Libro delle Professioni o sul Libro degli Atti della casa. Copia firmata dell'atto di professione, della dichiarazione e della rinuncia all'amministrazione e alla proprietà dei beni sia inviata agli archivi generale e provinciale.

VI - POSTNOVIZIATO.

195. *Finalità.*

Il Postnoviziato
ha lo scopo di aiutare i religiosi
a sviluppare e consolidare
la loro formazione religiosa
mediante l'esperienza diretta della vita
e dell'apostolato proprio della Congregazione.
Inizia immediatamente dopo il noviziato
e ha la durata di almeno un triennio.

196. *Formazione nel Postnoviziato.*

Il Postnoviziato
si svolga in modo che diventi
scuola di carità fraterna e di vita comunitaria.
I religiosi
siano formati alla diligente osservanza
delle Costituzioni e Regole.
Durante tale periodo si riprendano gli studi,
integrati da attività apostoliche.

197. *Organizzazione.*

Il primo periodo del postnoviziato abbia una durata non inferiore ai due anni. Si svolga in una casa appositamente designata sotto la guida di un religioso responsabile della formazione coadiuvato dagli altri religiosi della casa in spirito di comune responsabilità. Stabilire la casa per il postnoviziato e nominare tale religioso spetta al Preposito Generale e Consiglio su proposta del Superiore maggiore competente.

198. *Attività formativa.*

Nel postnoviziato i religiosi iniziano gli studi di filosofia e teologia o di altre discipline, secondo le inclinazioni di ciascuno e le disposizioni dei superiori. Tali studi siano integrati in modo organico dalla conoscenza della spiritualità somasca e della storia della Congregazione. Le esperienze di apostolato a cui vengono iniziati non ostacolino la formazione e gli studi.

199. *Conclusione del Postnoviziato.*

Al termine del postnoviziato il religioso, se riconosciuto idoneo, può emettere la professione solenne. Ai religiosi che non avranno emessa la professione solenne, sarà cura dei superiori garantire il proseguimento della formazione sino a tale momento.

VII - STUDI.

200. *Importanza dello studio per la formazione.*

La formazione integrale dei nostri religiosi
richiede che essi si applichino
ad uno studio serio
nelle discipline sia sacre che profane,
valido mezzo per un apostolato efficace.

201. *Preparazione specifica.*

I nostri religiosi, secondo le attitudini e con il consenso dei superiori, siano avviati a diversi generi di studi in vista delle particolari mansioni apostoliche a cui potranno essere destinati.

202. *Responsabilità dei superiori e dovere dei religiosi.*

E' dovere dei superiori provvedere con sollecitudine a tutto ciò che riguarda lo studio, in modo che i religiosi vi possano attendere con interesse e profitto, consacrando capacità e tempo a loro disposizione.

203. *Impegno di aggiornamento.*

Non solo nel periodo degli studi, ma durante tutta la vita, i nostri religiosi si preoccupino di perfezionare la propria cultura, in modo da potersi inserire con frutto nella vita della Chiesa e degli uomini del loro tempo.

VIII - ORDINI SACRI.

204. *Formazione dei candidati.*

I religiosi chiamati agli ordini sacri ricevano una adeguata preparazione spirituale e intellettuale in ordine all'esercizio del ministero. E' compito dei superiori maggiori provvedere responsabilmente a tale preparazione, stabilire la casa di studentato, impegnarvi religiosi validi per dottrina, esperienza pastorale e formazione spirituale.

205. *Studi per il sacerdozio.*

Lo studio della filosofia e della teologia si svolga secondo le disposizioni emanate dall'autorità ecclesiastica. Si dia importanza alla formazione pastorale. Essa sia particolarmente curata nel periodo del diaconato e dopo l'ordinazione sacerdotale.

206. *Ammissione ai ministeri e ordini sacri.*

Ammettere ai ministeri e ordini sacri spetta al Preposito Provinciale della Provincia a cui il religioso appartiene con il voto deliberativo del Consiglio. Per l'ammissione si osservino le prescrizioni del diritto comune circa l'età dei candidati, gli interstizi, gli esami e gli esercizi spirituali.

207. *Responsabilità dei Superiori.*

I superiori ai quali spetta presentare al Vescovo i religiosi ordinandi, sappiano che su di essi ricade la responsabilità circa la sufficiente preparazione dei candidati; usino perciò la necessaria prudenza e diligenza.

208. *Formalità per l'ammissione.*

Il religioso che intende accedere ai ministeri e agli ordini sacri, rivolga domanda scritta al Preposito Provinciale competente, al quale sarà pure inviata dal Superiore della casa una relazione con il voto consultivo del capitolo locale.

209. *Atti connessi con il Diaconato.*

Prima di accedere al diaconato il religioso deve emettere e sottoscrivere il giuramento prescritto dalla Sede Apostolica. A ordinazione avvenuta il Superiore della casa ne dia comunicazione al parroco del luogo in cui l'ordinando ha ricevuto il battesimo.

210. *Conservazione della documentazione.*

Copia della domanda, della relazione del capitolo locale, dell'atto di ammissione, del giuramento e del documento comprovante l'avvenuta ordinazione siano conservati nell'archivio generale e provinciale.

IX - FORMAZIONE PERMANENTE.

211. *Importanza.*

La Congregazione offre ai religiosi la possibilità di un continuo rinnovamento che favorisca una più ricca conoscenza della vocazione,

la revisione seria e approfondita della vita consacrata e della missione apostolica, l'impegno di rinnovare l'offerta a Dio e ai poveri.

212. *Responsabili della formazione permanente.*

Primo responsabile della propria formazione per tutta la vita è il religioso. I superiori dispongono le iniziative più opportune e ne favoriscano la partecipazione.

213. *Modi della formazione permanente.*

La formazione permanente si realizza soprattutto nella comunità locale. Siano organizzati inoltre corsi guidati da persone qualificate ed esercizi spirituali per un rinnovamento ispirato al carisma della Congregazione. Una più intensa riflessione e accurata verifica accompagni particolari momenti della vita religiosa. Sia cura dei Superiori maggiori determinare tali momenti e stabilirne le modalità.

X - AGGREGAZIONE ALLA CONGREGAZIONE.

214. *Aggregati.*

Considerata la multiforme attività che si svolge nelle nostre case, potranno essere aggregati alla Congregazione sacerdoti e laici di vita cristiana fervorosa, idonei a vivere in comunità e ad assumervi qualche attività. L'aggregazione è fatta dal Preposito Generale su proposta del Superiore maggiore competente.

215. *Diritti e doveri dell' aggregato.*

Chi desidera essere aggregato alla Congregazione, dopo un congruo esperimento, è tenuto a vincolarsi mediante promessa formale a vivere secondo le nostre Costituzioni e Regole. E' auspicabile che in seguito l'aggregato emetta dinanzi al superiore locale i voti privati di castità, povertà e obbedienza,

il cui obbligo dura fino a quando rimane con noi. Egli è membro della comunità religiosa e gode di tutti i benefici della Congregazione, eccetto quelli connessi con la professione dei voti.

216. *Atto che accompagna l' aggregazione.*

All'atto dell' aggregazione l' aggregato sottoscriva una dichiarazione, in cui siano espresse le condizioni e le altre particolarità richieste dai singoli casi.

217. *Aggregazione di chi ha fatto il noviziato.*

Qualora al termine del noviziato un novizio, ritenuto idoneo alla nostra vita, non si senta di emettere la professione dei voti, può chiedere di essere accolto nella Congregazione come aggregato. Se in seguito desiderasse emettere la professione, può esservi ammesso senza ripetere il noviziato.

218. *Cessazione dell' aggregazione.*

L' aggregato può lasciare liberamente la Congregazione, come per giusti motivi può essere dimesso. Con ciò stesso cessa ogni vincolo contratto.

Cap. X

SOSPENSIONE E CESSAZIONE
DEGLI OBBLIGHI DELLA VITA RELIGIOSA

219. *Temporanea permanenza fuori della Congregazione.*

I religiosi che per particolari motivi abbiano ottenuto facoltà di vivere fuori della Congregazione siano seguiti con sollecitudine e carità. La durata di tale permanenza e la loro situazione giuridica sono regolate dal diritto comune.

220. *Abbandono della Congregazione.*

Se un religioso
si trovasse in grave difficoltà
circa la sua vocazione
si valga di tutti i mezzi per superarla.
La comunità
con l'affetto fraterno e la preghiera
gli renda più facile la ricerca della volontà di Dio.
A chi abbandonasse la Congregazione
per propria iniziativa
o per dimissione
non venga meno la comprensione
e l'amicizia dei confratelli.
Si seguano in tali casi le norme del diritto comune.

221. *Riammissione alla Congregazione.*

Le norme per riammettere in Congregazione coloro che, dopo averla abbandonata, chiedono di ritornare a farne parte, sono stabilite dal diritto comune. Spetta al Preposito Generale col suo Consiglio determinare le modalità per la riammissione.

222. *Correzione e pene.*

In caso di grave mancanza pubblica e accertata di un religioso, il Superiore maggiore lo corregga doverosamente e con carità, dopo averlo ascoltato e dopo aver sentito, se le circostanze lo esigono, il parere dei Consiglieri. Se poi si trattasse di colpe per le quali sono previste pene dal diritto comune, mentre provvede di conseguenza, si adoperi per il suo bene spirituale e procuri che la vita della comunità non ne risenta turbamento.

Cap. XI

STRUTTURE ORGANIZZATIVE
E GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE

223. *Organizzazione della Congregazione.*

La nostra Congregazione per la sua natura comunitaria dispone di strutture organizzate e adeguate in modo da favorire il conseguimento delle finalità per cui è stata da Dio suscitata nella Chiesa. Per meglio corrispondere alle diverse esigenze dei luoghi si articola in Province, le quali sono costituite da comunità locali.

Altre strutture hanno lo scopo di favorire lo sviluppo della Congregazione in nuovi paesi e sono di carattere transitorio: la Delegazione, il Commissariato, la Vice - Provincia.

224. *Governo.*

Nella Congregazione il governo è esercitato collegialmente dai Capitoli Generale e Provinciale e dalla Consulta della Congregazione; personalmente dai Superiori. I Capitoli sono le riunioni dei confratelli che rappresentano legittimamente la Congregazione o la Provincia. I Superiori maggiori nell'esercizio del loro mandato sono coadiuvati dai rispettivi Consigli.

225. *Governo generale.*

Il Governo generale della Congregazione ha il compito di favorire il carattere unitario della missione apostolica e di guidare le comunità e i religiosi nella fedeltà al carisma e nel costante rinnovamento a servizio della Chiesa. Organi di governo generale sono il Capitolo Generale e la Consulta della Congregazione; Superiore è il Preposito Generale, il quale è coadiuvato dai Consiglieri e dagli Officiali Generali.

226. *Governo provinciale.*

Il Governo provinciale promuove e ordina la vita e l'attività delle comunità della Provincia in armonia con le direttive generali della Congregazione. E' costituito dal Capitolo Provinciale e dal Preposito Provinciale col suo Consiglio.

Il governo della Viceprovincia e del Commissariato si configura su quello della Provincia: la Viceprovincia è retta dal Capitolo e dal Preposito Viceprovinciale col suo Consiglio; il Commissariato dal Commissario con due Consiglieri.

227. *Comunità locale.*

Nella comunità locale la Congregazione manifesta la propria vita e realizza la sua missione apostolica. Il suo governo è affidato al Superiore locale coadiuvato dal Capitolo della casa.

Cap. XII

CAPITOLO GENERALE

228. *Il Capitolo Generale.*

Il Capitolo Generale è il supremo organo di governo della Congregazione; da esso dipende in modo particolare il suo sviluppo. E' costituito dai legittimi rappresentanti di tutta la Congregazione.

229. *Periodicità della celebrazione.*

Il Capitolo Generale si celebra ordinariamente ogni sei anni e ogni volta che, a norma delle Costituzioni, si deve eleggere un nuovo Preposito Generale.

In via straordinaria si celebra quando gravi motivi lo consigliano.

230. Il Capitolo Generale è convocato dal Preposito Generale con lettera ufficiale almeno tre mesi prima della data di inizio. La designazione della sede e la data di inizio vengono stabilite dal Preposito Generale con il consenso del suo Consiglio. Per gravi motivi la celebrazione può essere anticipata o differita, non però oltre tre mesi rispetto alla data di inizio del precedente Capitolo.

231. *Compiti del Capitolo Generale.*

I compiti principali del Capitolo Generale sono :

- 1) Esaminare i problemi più importanti della Congregazione, emanare decreti di carattere generale riguardanti la vita religiosa e prendere decisioni che valgano ad incrementare le istituzioni;
- 2) Eleggere il Preposito Generale e i Consiglieri generali;
- 3) Aggiungere, modificare e sopprimere Costituzioni e Regole, interpretandole autenticamente;
- 4) Costituire, modificare, sopprimere Province;
- 5) Esaminare le proposte inviate al Capitolo.

232. Ogni modifica del testo delle Costituzioni e Regole deve essere approvata come tale in due Capitoli Generali successivi. Sia per la modifica che per l'interpretazione autentica delle Costituzioni si esige inoltre la approvazione della Santa Sede. Nel frattempo esse hanno valore di decreto capitolare.

233. *Membri del Capitolo.*

Sono membri del Capitolo Generale :

- 1) Il Preposito Generale;
- 2) Il Vicario Generale e gli altri tre Consiglieri;
- 3) Per ogni Provincia il Preposito Provinciale e tre Delegati da eleggere tra i membri della stessa;
- 4) Per ogni Viceprovincia il Preposito Viceprovinciale e un Delegato da eleggere tra i membri della stessa;
- 5) Per ogni Commissariato il Commissario.

Sono pure membri di diritto del Capitolo Generale, senza però voce attiva nelle elezioni, il Procuratore generale, il Cancelliere generale e l'Economo generale, a meno che vi partecipino per altro titolo.

234. *Voce attiva e passiva nelle elezioni dei Delegati.*

Nella elezione dei Delegati hanno voce attiva i Religiosi professi solenni; hanno voce passiva gli stessi, che abbiano almeno trent'anni di età e cinque di professione solenne. I Religiosi delle Case immediatamente dipendenti dal Preposito Generale godono di voce attiva e passiva nella Provincia di origine. Voce attiva e passiva decorrono dalla data di indizione del Capitolo.

235. *Sostituzioni.*

Tutti i membri del Capitolo Generale hanno il diritto e il dovere di prendervi parte. In caso di impedimento i Prepositi Provinciali e Vice-Provinciali devono essere sostituiti da chi li segue nell'ambito dei rispettivi Consigli; il Commissario dal primo Consigliere; i Delegati da chi li segue per numero di voti.

236. Le cause motivate, per cui qualche membro del Capitolo Generale non possa intervenire, devono essere tempestivamente significate al Preposito Generale, al quale spetta accettarle.

237. *Invitati al Capitolo Generale.*

Il Preposito Generale, con il consenso del suo Consiglio, può invitare al Capitolo Generale altri Religiosi rappresentanti delle attività della

Congregazione, che possono recare particolari contributi ai lavori. Le modalità di partecipazione vengono stabilite dal Capitolo stesso. Non potranno avere voce attiva.

238. *Preparazione del Capitolo Generale.*

In preparazione al Capitolo Generale si svolgerà una adeguata consultazione dei Religiosi attraverso i Capitoli locali e i Consigli Provinciali.

239. Anche i singoli Religiosi, consapevoli dell'importanza del Capitolo, collaborino alla sua preparazione con la preghiera, lo studio e la discussione dei problemi che interessano la vita della Congregazione. Essi sono invitati ad inviare al Preposito Generale proposte, opportunamente motivate, circa la vita e lo sviluppo della Congregazione. E' compito del Preposito Generale e Consiglio esaminare dette proposte, che però non possono essere respinte senza averne data ragione al Capitolo.

240. *Presenza richiesta per la validità degli atti.*

Per la validità degli atti del Capitolo Generale si richiede la presenza di almeno due terzi dei membri convocati e, tra essi, di chi lo presiede legittimamente.

241. *Presidenza del Capitolo.*

Presiede il Capitolo il Preposito Generale o, in sua assenza, il Vicario Generale, in modo che tutto si svolga secondo le norme e in un clima di fede, di carità fraterna, di libertà e responsabilità.

242. Il Preside del Capitolo è coadiuvato da due Moderatori nella conduzione delle sedute capitolari, da tre Scrutatori nelle votazioni ed elezioni, da una Commissione di coordinamento per organizzare i lavori del Capitolo.

243. *Votazioni e maggioranze.*

Ordinariamente la votazione è segreta. Si ammette il voto "per verbum placet" solo per decisione del Capitolo, espressa all'unanimità; mai nelle elezioni.

244. Nel computo dei voti si richiedono per la maggioranza qualificata i due terzi dei voti validi, per la maggioranza assoluta più della metà dei voti validi, per la maggioranza relativa un numero di voti validi superiori a quelli ottenuti dalle singole parti alternative. Le astensioni e i voti nulli non vengono computati agli effetti del calcolo della maggioranza.

245. *Decisioni di questioni e affari.*

Le decisioni riguardanti questioni e affari sottoposti all'esame del Capitolo devono essere approvati a maggioranza assoluta. A parità di voti ottenuta in due successive votazioni, può decidere il Preposito Generale.

246. *Decisioni su Costituzioni e Regole.*

Per aggiungere, modificare o sopprimere Costituzioni o Regole, si richiede sempre la maggioranza di due terzi.

247. *Elezione del Preposito Generale e dei Consiglieri.*

Per l'elezione del Preposito Generale è richiesta la maggioranza qualificata nella prima e seconda votazione sia per scheda che per ballottaggio. Dalla terza votazione per scheda si richiede ed è sufficiente la maggioranza assoluta.

Per l'elezione dei Consiglieri è richiesta solo e sempre la maggioranza assoluta. A parità di suffragi è eletto il più anziano di professione; a parità di professione il più anziano di età.

248. *Postulazione.*

Se ad una elezione ostasse qualche impedimento giuridico, da cui si può e si vuole essere dispensati, è ammessa la postulazione a norma dei sacri canoni.

249. *Accettazione di rinuncia.*

Chi viene eletto a qualche ufficio, lo deve ricevere come dalle mani di Dio.

Perché una rinuncia possa essere accettata, si richiede la stessa maggioranza di voti richiesta per la elezione.

250. *Regolamento del Capitolo.*

Il Capitolo Generale si svolge secondo l'apposito Regolamento, la cui approvazione o modifica è di competenza del Capitolo stesso. Per le preghiere, le formule e le cerimonie si osservino le norme stabilite dal Rituale.

CONSULTA DELLA CONGREGAZIONE

251. *Membri e convocazione.*

La Consulta della Congregazione è un organo di governo collegiale, formato dal Preposito Generale, che lo presiede, dai Consiglieri Generali, dai Prepositi Provinciali e Viceprovinciali.

252. La Consulta della Congregazione è convocata dal Preposito Generale in via ordinaria ogni anno e straordinariamente quando si devono trattare questioni, la cui competenza è riservata dal nostro diritto particolare a questo organo di governo. In caso di impedimento i Prepositi Provinciali sono sostituiti dai rispettivi Vicari provinciali e i Viceprovinciali dal loro primo Consigliere.

253. *Compiti della Consulta.*

La Consulta della Congregazione :

- 1) Propone e verifica l'attuazione delle disposizioni del Capitolo Generale;
- 2) Promuove il bene della Congregazione e ne favorisce concretamente l'unità, realizzando il collegamento tra le Province e ricercando i mezzi più idonei per una effettiva collaborazione nel settore spirituale, formativo, apostolico ed economico;
- 3) Indirizza e coordina l'impegno della Congregazione in relazione alle nuove fondazioni.

254. *Preparazione.*

La preparazione della Consulta della Congregazione è compito del Preposito Generale con il suo Consiglio. Data, argomenti da trattare e sede siano comunicati tempestivamente a tutti gli interessati.

255. *Validità degli atti.*

Per la validità degli atti della Consulta della Congregazione si richiede la presenza di almeno due terzi dei membri convocati e, fra essi, di chi la presiede legittimamente.

Le decisioni, votate a scrutinio segreto, devono avere la maggioranza assoluta.

PREPOSITO GENERALE

256. *Il Preposito Generale.*

Il Preposito Generale, successore di San Girolamo è vincolo di unità nella Congregazione, ha potestà ordinaria sulle Province, sulle Case e su tutti i Religiosi ed esercita tale potestà a norma del diritto comune e particolare.

257. Come padre e guida dei propri Confratelli il Preposito Generale sia fervente nel promuovere e tutelare la vita religiosa; si distingua per la carità verso tutti, soprattutto verso gli orfani e i poveri.

Congiunga l'umiltà d'animo con l'autorità, la severità con la benevolenza; nell'esortare e correggere usi bontà e saggezza in modo che i Religiosi accolgano con animo sereno i suoi ammonimenti. Sia dotato di notevoli capacità umane, abbia conoscenza di uomini ed esperienza di cose; sia esempio di osservanza religiosa, fedele al bene della Congregazione, dedito alla preghiera.

Dimostri forza d'animo e non si lasci facilmente smuovere dalle giuste decisioni, né permetta sotto falso pretesto di mansuetudine che esse siano con negligenza trascurate.

258. *Elezione, durata, requisiti.*

Il Preposito Generale viene eletto dal Capitolo Generale a norma delle Costituzioni e del Regolamento Capitolare.

Dura in carica per un sessennio, passato il quale, può essere rieletto per un secondo, non però per un terzo sessennio immediato.

I requisiti per la sua elezione sono trentacinque anni di età e dieci anni dalla professione solenne.

259. *Compiti.*

Compito del Preposito Generale è di curare con l'esempio, l'insegnamento e l'azione di governo :

- l'osservanza delle Costituzioni e Regole e l'attuazione delle disposizioni del Capitolo Generale;
- l'unione di spirito e la fattiva collaborazione fra tutti i membri e gli organismi della Congregazione;
- l'opera degli altri Superiori, i quali condividono con lui la responsabilità di governo;
- lo sviluppo dell'attività apostolica in corrispondenza con i bisogni più urgenti della Chiesa;

— la formazione religiosa nelle sue diverse fasi, sia iniziale che permanente.

Infine mantiene i rapporti con l'autorità della Chiesa e i contatti con le altre Famiglie Religiose.

260. *Preposito Generale e Consiglio.*

Il Preposito Generale nell'esercizio del suo mandato si avvalga della collaborazione dei Consiglieri Generali. Ad essi sottoporrà i vari problemi per un parere consultivo e deliberativo a norma delle Costituzioni.

261. *Visita canonica.*

Almeno una volta durante il sessennio di governo, il Preposito Generale compia la visita canonica a tutte le Case della Congregazione, a norma del diritto comune e particolare.

262. *Trasferimento dei Religiosi.*

Per promuovere il bene di tutta la Congregazione e per favorire più validamente l'unità e l'aiuto reciproco, il Preposito Generale può destinare per obbedienza qualsiasi Religioso dalla propria ad altra Provincia, dopo aver sentito i Prepositi Provinciali interessati. In via ordinaria tali trasferimenti siano previsti o decisi attraverso la Consulta della Congregazione.

263. *Potestà sui Superiori della Congregazione.*

Il Preposito Generale per sospendere o limitare i poteri dei Superiori Provinciali o locali deve avere il consenso del suo Consiglio.

264. *Rispetto per la persona del Preposito Generale.*

Il Preposito Generale gode della precedenza in tutta la Congregazione e di quei segni di venerazione che sono della nostra tradizione. Tutti i Religiosi innalzino preghiere al Signore per ottenergli gli aiuti necessari a svolgere la sua missione.

265. *Sigillo.*

Il sigillo del Preposito Generale rechi lo stemma della Congregazione e le parole: "Preposito Generale della Congregazione dei Chierici Regolari Somaschi". Stemma della Congregazione è l'immagine di Gesù che porta la croce con le parole: "Onus meum leve".

266. *Cessazione del Preposito Generale dall'ufficio.*

Cessando dal suo ufficio il Preposito Generale, assumerà con autorità piena il governo della Congregazione il Vicario Generale, il quale convocherà quanto prima la Consulta della Congregazione. Nel frattempo i Consiglieri e gli Officiali Generali rimarranno nel loro ufficio. La Consulta della Congregazione deciderà circa la opportunità di convocare il Capitolo Generale per la elezione del nuovo Preposito Generale.

Cap. XV

VICARIO GENERALE

267. *Il Vicario Generale.*

Il Vicario Generale è il primo Consigliere del Preposito Generale ed il suo più diretto collaboratore, ed esplica straordinariamente la sua autorità quando il Preposito Generale sia impedito nell'esercizio del suo ufficio o comunque lo deleghi a compiti particolari. Risiede di norma nella Curia generale.

268. Il Vicario Generale, condividendo con il Preposito Generale la responsabilità e la premura per il bene della Congregazione, si manterrà a lui unito, fedele alle sue direttive, pronto ad aiutarlo con il consiglio e l'azione.

269. *Governo del Vicario cessando dall'ufficio il Preposito Generale.*

Se durante il suo mandato il Preposito Generale cessasse dal suo ufficio, il Vicario Generale assume con autorità piena il governo della Congregazione sino alla celebrazione del Capitolo Generale. Il Consigliere che lo segue in ordine di elezione svolge il compito che spetta ordinariamente al Vicario. Questo stesso Consigliere, se anche il Vicario cessasse dall'ufficio nel periodo della sua reggenza, governa la Congregazione con il titolo di Vicario Generale e autorità piena alla elezione del nuovo Preposito Generale.

270. *Cessazione dell'ufficio.*

Cessando dall'ufficio il Vicario Generale, il Preposito Generale convocherà la Consulta della Congregazione per la elezione del nuovo Vicario Generale.

271. *Sigillo.*

Il Vicario Generale abbia il sigillo che rechi lo stemma della Congregazione e le parole: " Vicario Generale della Congregazione dei Chierici Regolari Somaschi ".

Cap. XVI

CONSIGLIERI GENERALI

272. *Il Consiglio Generale.*

Il Consiglio Generale, che è presieduto dal Preposito Generale, è formato di quattro Consiglieri, il cui mandato si esplica soltanto in seno al Consiglio. I Consiglieri siano strettamente uniti nella carità con il Preposito Generale e collaborino con lui per il miglior governo della Congregazione.

273. I Consiglieri Generali siano Religiosi che conoscano per esperienza le istituzioni della Congregazione; si distinguano per esemplare vita religiosa, per saggezza e prudenza.

Fedeli al loro ufficio, si preparino sulle varie questioni da trattare; si esprimano con libertà e sincerità, lasciandosi guidare dallo spirito di fede e dal bene dell'intera Congregazione.

Si impegnino a facilitare con pronta ed umile adesione l'attuazione delle decisioni prese, mantenendo il dovuto riserbo su quanto è stato oggetto di consultazione e di deliberazione.

274. *Elezione, durata, requisiti dei Consiglieri.*

I Consiglieri Generali sono eletti dal Capitolo Generale a norma delle Costituzioni e del Regolamento Capitolare. Durano in carica per un sessennio; possono essere rieletti senza alcun limite. Abbiano almeno trent'anni di età e cinque di professione solenne.

275. *Compiti del Consiglio Generale.*

Il Consiglio Generale :

— assiste il Preposito Generale nell'esercizio del suo mandato, soprattutto studiando i problemi che interessano la vita della Congregazione, dandogli consiglio e sostegno nelle difficoltà e richiamandone la attenzione su eventuali deficienze che apparissero nella sua azione;

- collabora con lui nell'attuazione delle decisioni e delle direttive del Capitolo Generale e della Consulta della Congregazione;
- lo aiuta nella preparazione dei documenti ufficiali;
- dà il consenso o il parere necessario ad agire, secondo le norme del diritto comune e particolare;
- indirizza e coordina l'azione di governo dei Commissariati generali e delle Case dipendenti dal Preposito Generale.

276. I Consiglieri Generali di norma risiedono nella Curia. Particolari incarichi per interesse della Congregazione, eventuali altri impegni apostolici siano stabiliti dal Preposito Generale in modo che essi possano svolgere regolarmente e con diligenza il loro compito principale.

277. *Organo di Consiglio e di governo.*

Il Consiglio Generale agisce ordinariamente come organo di Consiglio. E' richiesto il voto consultivo o deliberativo tutte le volte che è espressamente dichiarato dal diritto comune e particolare. Il consenso è pure richiesto quando una questione si dice demandata al Preposito Generale e Consiglio. Agisce come organo di governo collegiale solo nei casi previsti dal diritto comune.

278. *Validità degli atti.*

L'assenza di uno o due Consiglieri, debitamente convocati, non inficia la validità degli atti del Consiglio, purché siano presenti chi legittimamente lo presiede e almeno due Consiglieri. Qualora fosse richiesto il Consiglio pieno, il Preposito Generale, con il consenso dei Consiglieri presenti, nomini uno o due Consiglieri ad actum.

279. *Consiglio pieno.*

E' richiesto il Consiglio pieno :

- nel giudizio circa la dimissione dei professi solenni e tutte le volte che agisce come collegio;
- nelle nomine che sono di diritto del Consiglio Generale;
- quando sia espressamente richiesto dal diritto comune o particolare.

280. *In casi straordinari.*

In casi rari e urgenti, nei quali non si richiede uno studio e uno scambio approfondito di idee, ma si debba esprimere solo il personale consenso o parere, si può interpellare il Consigliere cui sia difficile essere presente al Consiglio, anche tramite i mezzi di comunicazione sociale, salvo il disposto del n. 278.

281. Qualora il Preposito Generale, in casi straordinari, si trovasse nella impossibilità di radunare i suoi Consiglieri e d'altra parte fosse urgente prendere qualche decisione, per la quale sia richiesto il consenso o il parere del Consiglio, può nominare, se non si richiede il Consiglio pieno, almeno due Consiglieri ad actum. In questi casi egli riferirà al suo Consiglio su quanto ha compiuto.

282. *Cessazione di un Consigliere dall'ufficio.*

Cessando dall'ufficio qualche Consigliere Generale, la Consulta della Congregazione provvederà quanto prima ad eleggere il successore, il cui incarico durerà sino al compimento del sessennio. La precedenza nel Consiglio è determinata dall'ordine di elezione.

Cap. XVII

OFFICIALI GENERALI

283. *Gli Officiali Generali.*

Sono Officiali Generali: il Procuratore Generale, il Cancelliere Generale, l'Economo Generale, il Postulatore Generale. Essi vengono nominati dal Preposito Generale e Consiglio; durano nel loro ufficio per tutto il sessennio del Preposito Generale. Debbono avere almeno trent'anni di età e cinque di professione solenne.

284. *Gli uffici di Procuratore, Economo, Cancelliere e Postulatore Generale sono compatibili con quelle di Consiglieri Generali e, per giusta causa, sono anche cumulabili tra di loro.*

285. *Partecipazione agli organi di governo.*

Il Procuratore, il Cancelliere e l'Economo Generale sono membri di diritto del Capitolo Generale. Non hanno voce attiva nelle elezioni a meno che non ne godano per altro titolo. Il Cancelliere interviene nella Consulta della Congregazione e nel Consiglio Generale in forza del suo ufficio; il Procuratore e l'Economo possono esservi chiamati in rapporto alla loro competenza.

286. *Il Procuratore Generale.*

Il Procuratore Generale ha l'incarico di trattare le pratiche della Congregazione presso la Santa Sede. A Procuratore si nomina un Religioso che abbia capacità specifica per tale compito e nutra verso la Congregazione quei sentimenti che diano garanzia di agire con diligenza, fedeltà e riserbo.

287. *Compito.*

E' compito del Procuratore Generale impetrare dalla Santa Sede indulti, favori e dispense per la Congregazione e i singoli Religiosi, e mantenere gli usuali rapporti con gli uffici della Curia Romana. Per trattare questioni riguardanti lo stato della Congregazione e le Costituzioni deve essere munito di speciale mandato.

288. *Sigillo e documentazione.*

Il Procuratore Generale abbia il sigillo con lo stemma della Congregazione e le parole: "Procuratore Generale della Congregazione dei Chierici Regolari Somaschi".

Conservi con cura nell'archivio generale i documenti riguardanti le pratiche trattate e non permetta che alcuni di essi sia asportato.

289. *Residenza.*

Perché possa svolgere convenientemente il suo incarico, il Procuratore deve avere la sua residenza a Roma. Non può essere rimosso dall'ufficio prima del tempo fissato dalle Costituzioni senza aver sentito la Sede Apostolica.

290. *Il Cancelliere Generale.*

Il Cancelliere Generale funge da segretario e da notaio per gli affari ecclesiastici della Congregazione. Sia Religioso discreto e particolarmente idoneo ad esprimere con brevità e fedeltà lo svolgersi delle discussioni.

291. *Compiti.*

Compito del Cancelliere Generale è di stendere e trascrivere integralmente e con diligenza sul libro degli Atti i verbali delle adunanze del Capitolo Generale, della Consulta della Congregazione e del Consiglio Generale e gli atti delle elezioni, secondo le prescrizioni delle Costituzioni e del Regolamento. Come notaio autentica tali atti e i decreti relativi, che debbono essere firmati dal Preposito Generale. E' anche il responsabile dell'archivio della Curia Generale.

292. *Doveri particolari.*

Il Cancelliere è tenuto al segreto di ufficio; non mostri ad alcuno i Libri degli Atti e non ne trascriva o lasci trascrivere anche piccole parti a chi non sia autorizzato dal Preposito Generale.

293. *L' Economo Generale.*

L' Economo Generale ha il compito di amministrare i beni della Congregazione sotto la dipendenza del Preposito Generale, secondo le indicazioni del diritto canonico e delle Costituzioni e le norme particolari emanate dalla Sede Apostolica, dal Capitolo Generale o dalla Consulta della Congregazione.

294. *Qualità, doveri, compiti.*

Le qualità, i doveri, e i compiti specifici dell' Economo Generale sono descritti nel capitolo " Amministrazione dei beni ". Inoltre egli assiste e aiuta gli Economi Provinciali e locali e, per incarico del Preposito Generale, esamina le loro amministrazioni.

295. *Il Postulatore Generale.*

Il Postulatore Generale promuove le cause di beatificazione e di canonizzazione introdotte dalla Consulta della Congregazione. Egli presenterà al Capitolo Generale la relazione sullo stato delle singole cause.

Cap. XVIII

CAPITOLO PROVINCIALE

296. *Il Capitolo Provinciale.*

Il Capitolo Provinciale è costituito dai legittimi rappresentanti di tutta la Provincia. Esso si celebra ordinariamente ogni tre anni e, straordinariamente, quando gravi ragioni lo consigliano.

297. *Il Capitolo Provinciale è indetto dal Preposito Provinciale, o da chi ne ha il diritto a norma delle Costituzioni, previa intesa con il Preposito Generale. L'indizione avviene con lettera ufficiale ai religiosi della Provincia almeno due mesi prima della data di inizio. Luogo e tempo della celebrazione sono stabiliti dal Preposito Provinciale con il consenso del suo Consiglio. Per gravi motivi la celebrazione può essere anticipata o differita, non però oltre tre mesi rispetto alla data di inizio del precedente Capitolo.*

298. *Durante il periodo del suo governo il Preposito Provinciale, con il consenso del Consiglio pieno e l'approvazione del Preposito Generale e Consiglio, può convocare per gravi motivi un Capitolo Provinciale straordinario.*

299. *Compiti.*

I principali compiti del Capitolo Provinciale sono :

- 1) Studiare il modo di attuare nella Provincia le prescrizioni delle Costituzioni e Regole e i decreti del Capitolo Generale; esaminare i problemi vitali della Provincia e prendere le decisioni in merito;
- 2) Eleggere il Preposito Provinciale e i Consiglieri;
- 3) Prendere in considerazione le proposte inviate dai singoli religiosi e dalle Case, dopo che siano state esaminate dal Consiglio Provinciale analogamente a quanto prescritto per il Capitolo Generale.

300. *Il Preposito Provinciale sia eletto da una rosa di nomi formata dal Preposito Generale e Consiglio a seguito della consultazione dei religiosi della Provincia. La rosa contenga non meno di tre nomi tra quelli che risultano ai primi posti della graduatoria.*

301. *Membri del Capitolo Provinciale.*

Sono membri del Capitolo Provinciale :

- 1) Il Preposito Generale o il suo delegato;
- 2) Il Preposito Provinciale e i suoi Consiglieri;
- 3) I delegati della Provincia;
- 4) I Commissari provinciali con i delegati a norma di statuto.

Sono pure membri di diritto del Capitolo Provinciale, ma non hanno voce attiva nelle elezioni, a meno che non siano stati eletti come delegati, l' Economo Provinciale e il Maestro del Noviziato della Provincia.

302. *Il numero dei delegati della Provincia da eleggere è di uno ogni cinque elettori o frazione di cinque. Essi sono scelti da una lista comprendente i nomi di tutti i religiosi aventi voce passiva. Avuta la convalida da parte del Preposito Generale, il Preposito Provinciale comunichi ufficialmente per lettera i nomi di tutti i membri del Capitolo. Questa lettera ha valore di convocazione.*

303. *Voce attiva e passiva nella elezione dei delegati.*

Hanno voce attiva e passiva nella elezione dei delegati i religiosi residenti nella Provincia. I religiosi delle Case immediatamente dipendenti dal Preposito Generale hanno voce attiva e passiva nella Provincia di origine. I requisiti richiesti per la voce attiva e passiva sono gli stessi che si richiedono per la elezione dei delegati al Capitolo Generale.

304. *Sostituzioni.*

Se qualcuno dei membri del Capitolo Provinciale non può intervenire, deve notificare per tempo i motivi al Preposito Provinciale, cui spetta accettare la rinuncia. In tal caso hanno diritto ad essere sostituiti i membri eletti come delegati e i Commissari. Sostituti dei delegati sono coloro che li seguono per numero di voti; sostituto del Commissario è il Consigliere secondo l'ordine di nomina.

305. *Invitati al Capitolo.*

Il Preposito Provinciale, quando lo creda conveniente, col consenso del Consiglio può invitare al Capitolo Provinciale altri religiosi, soprattutto esperti nelle diverse attività e istituzioni della Provincia. La loro partecipazione avviene con le stesse modalità stabilite per il Capitolo Generale.

306. *Preparazione.*

La preparazione al Capitolo si svolgerà tramite una adeguata consultazione dei religiosi attraverso i Capitoli locali. I singoli religiosi collaborino con la preghiera e lo studio. Essi possono inviare al Preposito Provinciale proposte opportunamente motivate circa la vita e lo sviluppo delle opere della Provincia.

307. *Validità degli atti.*

Per la validità degli atti del Capitolo Provinciale si richiede la presenza del Preposito Generale o di un suo delegato. Soltanto per gravi motivi e con il consenso del suo Consiglio il Preposito Generale può derogare a questa norma. In tal caso egli dia istruzioni, che debbono essere ritenute obbligatorie per la validità degli atti. Si richiede inoltre la presenza di almeno due terzi dei membri convocati.

308. *Presidenza del Capitolo.*

Presiede il Capitolo il Preposito Generale o il suo delegato. Se il Preside lo ritiene, può essere coadiuvato da un moderatore.

309. *Votazioni, maggioranze, postulazioni.*

Nel Capitolo Provinciale per le elezioni, le votazioni, il computo delle maggioranze richieste, la postulazione, l'accettazione di rinuncia ad una elezione, valgono le stesse norme stabilite per il Capitolo Generale.

310. *Elezione del Preposito Provinciale e dei Consiglieri.*

Il Preposito Provinciale e i Consiglieri vengono eletti uno alla volta in modo analogo a quanto stabilito nei nn. 247 e ss. Il primo Consigliere eletto è anche Vicario Provinciale. Le elezioni si ritengono confermate quando il Preposito Generale, o il suo delegato, sottoscrive i relativi atti da redigere secondo le norme del Regolamento. Solo per gravissime ragioni e in casi particolari il Preposito Generale o il suo delegato può rinviare all'esame del Consiglio Generale pieno l'approvazione delle elezioni. Se queste non fossero approvate, per quella volta sono devolute allo stesso Consiglio Generale.

311. *Approvazione delle decisioni del Capitolo Provinciale.*

Al Preposito Generale siano inviate due copie degli atti del Capitolo entro dieci giorni dalla sua chiusura. Perché le decisioni prese abbiano valore, devono essere ratificate dal Preposito Generale e Consiglio. Qualora non fossero approvate, il Preposito Generale notifichi il da farsi al Preposito Provinciale. La risposta sia trascritta sul Libro degli Atti del Capitolo Provinciale.

312. *Regolamento del Capitolo.*

Il Capitolo Provinciale si svolge secondo l'apposito Regolamento, la cui approvazione o modifica è di competenza del Capitolo Generale. Le preghiere, le formule e le cerimonie sono contenute nel Rituale.

Cap. XIX

PREPOSITO PROVINCIALE

313. *Il Preposito Provinciale.*

Il Preposito Provinciale è il Superiore maggiore della Provincia, nella quale ha potestà ordinaria sulle Case e sui religiosi. La sua autorità è determinata dalle Costituzioni e dal diritto comune. I requisiti richiesti per l'elezione sono almeno trent'anni di età e cinque di professione solenne. Il suo mandato dura tre anni. Può essere rieletto per un secondo ed anche per un terzo triennio immediato.

314. Il Preposito Provinciale eserciti il suo ufficio con saggezza e bontà; sia pronto a comprendere, aiutare e guidare i propri Confratelli con l'esempio e con la parola, nulla tralasciando per il bene dei singoli e delle comunità.

315. *L'ufficio di Preposito Provinciale non è cumulabile con quello di Maestro dei Novizi o di parroco; per giusti motivi a giudizio del Consiglio Provinciale, può essere unito a quello di superiore di una comunità. In questo caso la nomina è di competenza del Preposito Generale e Consiglio.*

316. *Compiti.*

Dovere del Preposito Provinciale è di promuovere nella Provincia il bene di tutta la Congregazione, stimolando efficacemente l'osservanza delle Costituzioni e Regole e la fusione degli animi con l'esercizio della carità fraterna. Per raggiungere più facilmente questo scopo dia esempio di unione, rispetto ed obbedienza verso il Preposito Generale.

317. *Compito particolare del Preposito Provinciale è la formazione delle famiglie religiose della Provincia. Nell'assegnare i religiosi alle Case secondo i bisogni delle opere, egli tenga presenti le esigenze della vita comunitaria e il bene dei religiosi. Sappia suscitare in tutti lo spirito di sacrificio e la disponibilità propria della nostra missione apostolica.*

318. *Al Preposito Provinciale è in modo speciale affidata l'animazione della pastorale vocazionale e la cura delle Case di formazione, per le quali cercherà di preparare e destinare religiosi adatti.*

319. *Il Preposito Provinciale dia ai Superiori locali, che con lui condividono la responsabilità di governo, direttive circa il buon andamento delle comunità e delle opere di apostolato. Promuova periodici incontri con i Superiori e con i responsabili dei vari settori operativi, allo scopo di studiare i problemi di interesse comune e di mettere in atto i mezzi più convenienti per la loro pratica soluzione. Visiti frequentemente le comunità animate da spirito pastorale e con l'intento di essere d'aiuto ai confratelli.*

320. *Relazione annuale.*

Il Preposito Provinciale invii ogni anno al Preposito Generale una relazione sullo stato della Provincia; essa sia firmata anche dai Consiglieri. Durante l'anno tenga informato il Preposito Generale sull'andamento delle Case.

321. *Ratifiche e nomine.*

Il Preposito Provinciale inoltri al Preposito Generale le deliberazioni e le nomine che devono essere sottoposte a ratifica corredate della documentazione richiesta. A lui spetta comunicare le nomine agli interessati e, qualora si tratti di parroci, presentarli all'ordi-

nario del luogo. Al Preposito Generale invii copia anche di quegli atti che non esigono ratifica.

322. *Sigillo del Preposito Provinciale.*

Il Preposito Provinciale abbia il sigillo con lo stemma della Congregazione e le parole: "Preposito Provinciale della Congregazione dei Chierici Regolari Somaschi".

323. *Cessazione dall'ufficio.*

Cessando dall'ufficio il Preposito Provinciale, il Vicario assume il governo della Provincia, mentre i Consiglieri rimangono in carica. Spetta al Preposito Generale col suo Consiglio decidere se portare a termine il triennio con il governo del Vicario Provinciale nominando un nuovo Consigliere o procedere alla convocazione del Capitolo Provinciale per l'elezione del Preposito Provinciale e dei Consiglieri; o infine se nominare un nuovo Preposito Provinciale sino al compimento del triennio, previa consultazione dei religiosi della Provincia e col consenso del suo Consiglio.

Cap. XX

CONSIGLIERI PROVINCIALI

324. *Il Consiglio Provinciale.*

Il Preposito Provinciale ha un Consiglio composto normalmente di quattro membri, il cui mandato si esplica solo in seno al Consiglio stesso. I Consiglieri durano in carica tre anni al termine dei quali possono essere rieletti senza alcun limite.

325. *In casi particolari il Consiglio Provinciale può essere formato di due Consiglieri soltanto. Prendere questa decisione spetta al Capitolo Provinciale.*

326. *I Consiglieri.*

I Consiglieri siano uniti con il Preposito Provinciale e tra loro nello svolgimento del loro compito ed abbiano di mira solo il bene comune. Quando sono chiamati ad esprimere il parere o a dare il consenso, lo facciano con libertà e con responsabilità; fuori del Consiglio mantengano il massimo riserbo e ritengano ogni deliberazione del Preposito Provinciale come presa da tutti, anche se qualcuno fosse stato di parere diverso.

327. *Vicario, Cancelliere ed Economo Provinciale.*

Al primo eletto dei Consiglieri spetta l'incarico di Vicario Provinciale; fra gli altri tre Consiglieri il Preposito Provinciale, col consenso del Consiglio, nomina il Cancelliere Provinciale. I compiti del Vicario e del Cancelliere Provinciale sono analoghi a quelli del Vicario e del Cancelliere Generale. L'Economo Provinciale è nominato dal Preposito Provinciale e Consiglio; può essere scelto anche tra i Consiglieri e durerà nell'ufficio per tutto il triennio.

328. *Compiti del Consiglio.*

Il Consiglio Provinciale :

- 1) Collabora con il Preposito Provinciale per l'attuazione delle decisioni del Capitolo Provinciale, la formazione delle famiglie religiose, il coordinamento delle attività vocazionali, formative, apostoliche della Provincia;
- 2) Dà al Preposito Provinciale il voto consultivo o deliberativo, quando l'uno o l'altro sono richiesti dal diritto comune o particolare;
- 3) Assiste e consiglia il Preposito Provinciale nell'esercizio del suo mandato e nella redazione degli Atti ufficiali.

329. *Voto deliberativo del Consiglio.*

Il Consiglio Provinciale ha voto deliberativo :

- 1) Quando è chiamato a deliberare sugli affari, le cui decisioni debbono essere presentate al Preposito Generale e Consiglio per l'approvazione e ratifica;
- 2) In tutti i casi in cui a norma delle Costituzioni e Regole la decisione è demandata al Preposito Provinciale e Consiglio.

330. *Validità degli atti.*

Per la validità degli atti del Consiglio è necessaria la presenza del Preposito Provinciale o di chi lo sostituisce e di almeno due Consiglieri.

331. *Consiglio pieno.*

Si richiede il Consiglio Provinciale pieno :

- 1) Tutte le volte che il Preposito Provinciale fa delle nomine per qualche ufficio;
- 2) Nei casi in cui è espressamente richiesto dal diritto comune e particolare.

Qualora mancassero uno o due Consiglieri, il Preposito Provinciale, col consenso dei Consiglieri presenti chiami "ad actum" chi li supplisca.

332. *Verbali e Atti del Consiglio.*

Il Cancelliere Provinciale stenderà il verbale delle sedute del Consiglio. Copia del verbale e degli atti, firmati dal Preposito Provinciale e sottoscritti dal Cancelliere, sia quanto prima trasmessa al Preposito Generale.

333. *Cessazione dell'ufficio di un Consigliere.*

Cessando dall'ufficio uno o più Consiglieri Provinciali, il Preposito Generale con il consenso del suo Consiglio, ne nomina i successori su proposta del Preposito Provinciale. Essi dureranno nell'ufficio sino al compimento del triennio. La precedenza nel Consiglio è determinata dall'ordine di elezione o di nomina.

Cap. XXI

VICEPROVINCIA

334. *Viceprovincia e sua erezione.*

La Viceprovincia è costituita da un insieme di case. La sua erezione, modifica o soppressione è competenza della Consulta della Congregazione.

335. *Governo della Viceprovincia.*

Il governo della Viceprovincia è modellato su quello della Provincia. Quanto le Costituzioni stabiliscono per il regime della Provincia, si intende esteso a quello della Viceprovincia, con le eccezioni previste dalle Costituzioni e dallo Statuto particolare.

336. *Statuto della Viceprovincia.*

Redigere, approvare o modificare lo statuto della Viceprovincia è compito del Preposito Generale e Consiglio, sentiti i responsabili della Viceprovincia e gli altri organismi interessati.

337. *Viceprovinciale e Consiglio.*

Al governo della Viceprovincia è preposto il Viceprovinciale, che ha potestà ordinaria sulle case e sui religiosi della Viceprovincia ed è coa-

diuvato da due Consiglieri. Il Viceprovinciale e i due Consiglieri sono eletti dal Capitolo della Viceprovincia. Il Viceprovinciale dura in carica un triennio e può essere rieletto per un secondo e anche per un terzo triennio immediato. I Consiglieri possono essere rieletti senza alcun limite di tempo.

338. *Capitolo della Viceprovincia.*

La Viceprovincia ha un Capitolo proprio, che si celebra ogni tre anni. Convocazione, composizione, compiti, svolgimento sono regolati a norma di Statuto.

339. *Partecipazione al Capitolo Generale.*

La Viceprovincia partecipa al Capitolo Generale con il Viceprovinciale e un Delegato, eletto tra i religiosi della Viceprovincia.

340. *Trasformazione in Provincia.*

Erigere la Viceprovincia in Provincia spetta al Capitolo Generale.

Cap. XXII

COMMISSARIATO

341. *Commissariato e sua erezione.*

Il Commissariato è formato da più case religiose erette a norma del diritto comune. Può dipendere dal governo generale o da quello provinciale. Erigere, modificare, sopprimere un Commissariato e stabilirne la dipendenza spetta alla Consulta della Congregazione.

342. *Governo.*

Al Commissariato è preposto il Commissario che lo governa con potestà ordinaria vicaria, coadiuvato da due Consiglieri. Nominare il Commissario e i Consiglieri del Commissariato generale spetta al Preposito Generale e Consiglio; se si tratta di un Commissariato provinciale spetta al Preposito Provinciale e Consiglio. La nomina sia preceduta dalla consultazione dei religiosi del Commissariato.

343. *Statuto.*

Il Commissariato è regolato da un particolare Statuto; la sua preparazione spetta al Superiore Maggiore competente e Consiglio sentiti i responsabili del Commissariato, l'approvazione al Preposito Generale e Consiglio.

344. *Partecipazione al Capitolo Generale.*

Il Commissariato, sia generale che provinciale, partecipa al Capitolo Generale con il Commissario. I religiosi del Commissariato provinciale godono voce attiva e passiva nell'elezione dei delegati della Provincia da cui dipendono; quelli del Commissariato generale nella Provincia di origine.

345. *Partecipazione al Capitolo Provinciale.*

Il Commissariato provinciale partecipa al Capitolo della Provincia da cui dipende il Commissariato e Delegati da scegliere a norma di Statuto.

346. *Passaggio del Commissariato a Viceprovincia.*

Quando il Commissariato ha raggiunto un conveniente sviluppo nelle sue strutture interne e nel numero di case e di religiosi può essere eretto in Viceprovincia.

Cap. XXIII

DELEGAZIONE

347. *Costituzione e dipendenza.*

La Delegazione è costituita da una o più Case, fondate in territorio non appartenente ad alcuna Provincia. Può essere provinciale o generale: la Delegazione provinciale dipende da una Provincia a tutti gli effetti; quella generale è regolata a norma delle Case dipendenti dal Preposito Generale.

348. *Delegati.*

Allo scopo di coordinare le comunità della Delegazione e conseguire le finalità della nuova fondazione, il competente Superiore Maggiore nomina un Delegato al quale conferisce le opportune facoltà e direttive.

La nomina avviene col consenso del Consiglio e la conferma del Preposito Generale.

349. *Erezione a Commissariato.*

Quando si verificano le condizioni richieste, la Delegazione può essere eretta in Commissariato.

Cap. XXIV

CASE DELLA CONGREGAZIONE

350. La Casa religiosa o comunità locale è eretta a norma del diritto comune e particolare. Essa ha un proprio superiore ed è costituita da un numero di religiosi che consenta la vita comunitaria. Erigere, modificare o sopprimere una casa religiosa spetta alla Consulta della Congregazione.

351. *Nella Congregazione vi sono inoltre la Casa filiale, che non ha Superiore proprio, ma dipende da un'altra Casa ed è retta da un particolare Statuto; la residenza, che dipende immediatamente da un Superiore Maggiore, il quale la governa per mezzo di un suo Delegato.*

352. *Costituire una Casa filiale o una residenza spetta al Superiore Maggiore competente col consenso del suo Consiglio e la ratifica del Preposito Generale e Consiglio.*

La formulazione dello Statuto della Casa filiale spetta al Preposito Provinciale e Consiglio, udito il Capitolo della Comunità locale; l'approvazione è riservata al Preposito Generale e Consiglio.

353. *Case religiose dipendenti dal Preposito Generale.*

Dipendono direttamente dal Preposito Generale :

- 1) La Casa religiosa della Curia Generale;
- 2) Le Case destinate alla formazione di religiosi di più Province;
- 3) Le Case istituite per utilità di tutta la Congregazione con Statuto particolare.

354. *Quando si propone l'apertura di nuove Case, si consideri il bene della Chiesa e della Congregazione e ci si assicuri che esi-*

stano i requisiti necessari, perché vi si possa condurre una vita religiosa secondo le finalità e lo spirito della Congregazione. Prima di aprire Case nuove si tenga inoltre presente di provvedere alle necessità di quelle già esistenti.

XXV

SUPERIORE LOCALE

355. *Il Superiore della comunità locale.*

Ogni nostra comunità ha un Superiore, che la governa con potestà ordinaria a norma del diritto comune e particolare. Egli esercita l'autorità ponendosi al servizio dei confratelli, aiutando con ogni mezzo i singoli e la famiglia religiosa a perseguire il fine proprio della istituzione.

356. *Il Superiore promuova la vita della comunità congiungendo a umiltà, carità e pietà, le doti umane di serenità, saggezza e forza d'animo. Si proponga prima di tutto di indicare ai confratelli la via della perfezione più con l'esempio che con le parole. Li ami e li ascolti volentieri; con grande sollecitudine provveda alle loro necessità spirituali e materiali.*

357. *Nomina e durata del mandato.*

Il Superiore locale è nominato per un triennio dal Superiore maggiore competente e Consiglio con la ratifica del Preposito Generale e Consiglio. Il suo mandato può essere rinnovato per un secondo e per un terzo triennio, ma non oltre nella stessa Casa.

358. *Il triennio inizia con la promulgazione del decreto di nomina e termina con la presa di possesso del nuovo Superiore. Di norma corrisponde al triennio del Preposito Provinciale. Se per qualsiasi motivo un Superiore locale dovesse cessare dall'ufficio durante il mandato, venga nominato un altro Superiore solo per completare il triennio in corso.*

359. *Il Superiore, ricevuto il decreto di nomina, raggiunga al più presto la sua Casa. Appena possibile convochi il Capitolo locale, faccia leggere dall'Attuario il decreto e renda note alla Comunità le eventuali disposizioni dei Superiori maggiori, che devono essere trascritte nel libro degli atti. Emetta poi la professione di fede secondo la formula approvata dalla Sede Apostolica. Infine riceva gli inventari, i registri delle Messe e dei legati e i libri della amministrazione sia ordinaria che straordinaria debitamente aggiornati e controllati.*

360. *Compiti.*

I principali compiti del Superiore locale sono :

- 1) Promuovere l'osservanza delle Costituzioni e Regole e delle direttive dei Superiori Maggiori, procurando che siano lette e studiate in Comunità;
- 2) Provvedere che tutti i Religiosi possano attendere ai loro doveri di vita spirituale;
- 3) Animare e coordinare le attività della Casa con una saggia distribuzione degli uffici;
- 4) Assolvere infine a tutti gli impegni che gli competono in forza del diritto comune e particolare.

361. *Dovere della residenza.*

Il Superiore non si assuma ministeri o incarichi che lo distolgano dal suo ufficio; non si assenti dalla Casa se non raramente e per breve tempo, secondo la necessità; qualora prevedesse una assenza più lunga, disponga le cose in modo che tutto proceda con regolarità.

362. *Superiore e Capitolo locale.*

Il Superiore nell'esercizio del suo mandato per il buon andamento religioso e amministrativo della Casa si avvalga dell'apporto insostituibile del Capitolo locale.

Cap. XXVI

CAPITOLO LOCALE

363. *Il Capitolo locale.*

Il Capitolo locale è costituito da tutti i Religiosi della Comunità. E' convocato e presieduto dal Superiore, o lui impedito dal Vicesuperiore. Ha finalità formative, spirituali e organizzative.

364. Il Capitolo sia preparato con cura; il Superiore ne anticipi possibilmente l'ordine del giorno. In esso tutti i Religiosi hanno libertà di esprimere la propria opinione e lo facciano con umiltà e sincerità. Hanno voce attiva e passiva i Religiosi professi solenni a norma delle Costituzioni e Regole. Fuori del Capitolo ognuno mantenga il dovuto riserbo su quanto è stato trattato, specialmente se ci fosse pericolo di offendere la carità.

365. La Comunità, almeno una volta al mese, si riunisca per realizzare la finalità spirituale e formativa del Capitolo. Si tenga una esortazione, che stimoli al fervore e alla fraterna concordia nel vivere e nell'operare. Si trovino le forme più adatte per una revisione di vita, lasciandosi interpellare dalla Parola di Dio.

366. Nel Capitolo a carattere organizzativo si studino i mezzi più idonei perché la Comunità possa conseguire nel modo migliore i fini della vita religiosa e dell'apostolato. Sia pure convocato ogni volta che è necessario prendere decisioni a norma delle Costituzioni.

367. *Valore giuridico.*

Il Capitolo locale di norma ha voto consultivo; è richiesto il voto deliberativo nella nomina degli Officiali della Casa e per le decisioni che riguardano questioni di ordine economico.

368. *Verbali, Libro degli Atti.*

L'Attuario stenda sul libro degli Atti il verbale del Capitolo raccogliendo in sintesi l'oggetto delle discussioni e le decisioni prese. Esso sia firmato anche dal Superiore. Il verbale degli atti più importanti venga trasmesso in copia al Preposito Provinciale.

Cap. XXVII

VICESUPERIORE E OFFICIALI DELLA CASA

369. *Vicesuperiore.*

Nelle Case in cui dimorano almeno quattro Religiosi con voce attiva viene eletto il Vicesuperiore, salvo il diritto del Preposito Provinciale e Consiglio di provvedere direttamente in casi particolari.

Il Vicesuperiore ha il compito di aiutare il Superiore nel governo della Casa specialmente con il consiglio e ne fa le veci in sua assenza; per il resto ha l'autorità che gli è comunicata dal Superiore.

370. Il Vicesuperiore mantenga unita la Comunità con il Superiore; qualora questi commettesse qualche errore, dopo aver pregato, con rispetto e confidenza gli manifesti ogni cosa nel Signore. Durante l'assenza del Superiore faccia in modo che tutto si svolga regolarmente.

371. *Officiali.*

Officiali della Casa sono l'Economo e l'Attuario. Sono nominati dal Superiore con il consenso del Capitolo; in casi particolari il Preposito Provinciale col suo Consiglio può provvedere direttamente.

372. *L'Economo e l'Attuario permangono nel loro ufficio per la durata del triennio del Superiore. Se l'opportunità lo richiede, tali uffici sono anche cumulabili.*

373. *L'Economo.*

L'Economo è il diretto collaboratore del Superiore nell'amministrazione dei beni della Casa. Ha i compiti e i doveri che gli vengono attribuiti dalle Costituzioni e dalle Norme di amministrazione.

374. *L'Attuario.*

L'Attuario redige il Libro degli Atti e stende i verbali del Capitolo della Casa. Nel medesimo libro deve trascrivere gli atti ufficiali e le disposizioni del Preposito Generale, del Visitatore e del Preposito Provinciale; faccia cenno dei decreti del Capitolo Generale e delle lettere ufficiali dei Superiori Maggiori citandone gli estremi. Il Libro degli Atti sia scritto e tenuto con cura.

375. *L'Attuario descriva inoltre le riunioni di studio sulle discipline ecclesiastiche e simili, ritiri ed esercizi spirituali, le specifiche attività dei Religiosi ed eventuali loro assenze prolungate e motivate, i cambiamenti di residenza, celebrazioni solenni sia religiose che di altro carattere, le visite dei Superiori e di personalità, la celebrazione dei Capitoli Generale e Provinciale, gli avvenimenti locali che abbiano riferimento alla Casa.*

376. *All'archivio generale e a quello provinciale sia inviata copia dei seguenti documenti: attestato della consacrazione della Chiesa o di altari; atti di acquisto, di donazione di beni e di testamenti a favore della Casa o della Chiesa; elenchi di benefattori e degli Aggregati spirituali; notizia dell'avvenuta professione e ordinazione dei religiosi.*

377. *Biblioteca.*

Ogni Casa abbia la biblioteca convenientemente dotata e affidata alle cure di un religioso idoneo, al quale spetta compilare e tenere aggiornato il catalogo e suggerire al Superiore eventuali acquisti, tenendo conto delle esigenze di studio e di ministero dei religiosi.

Il bibliotecario non permetta che vengano asportati dalla biblioteca manoscritti e libri di valore.

378. *Archivio.*

Ogni Casa abbia l'archivio, ben attrezzato e custodito in luogo sicuro, nel quale sono conservati i rescritti, i decreti e i documenti ecclesiastici che riguardano la Casa; i decreti del Capitolo Generale; i documenti e le lettere dei Superiori Maggiori; la Rivista della Congregazione; gli strumenti autentici, contratti, scritture, convenzioni e tutto ciò che si riferisce alla proprietà immobiliare e alla sua amministrazione; gli inventari della suppellettile preziosa e artistica; i dati personali dei religiosi; i Libri degli Atti; registri dei legati e la corrispondenza di notevole rilievo. Dei documenti si compili un indice preciso; non se ne asporti alcuno se non per grave motivo e segnalandone il ritiro su apposita scheda.

Cap. XXVIII

VISITA CANONICA

379. *Visita canonica.*

La visita canonica è un atto di governo che ha lo scopo di verificare e promuovere la vita religiosa e l'attività della Congregazione nelle sue strutture e persone, prendendo, secondo le necessità, decisioni ed emanando decreti.

380. *Visitatori.*

Nella nostra Congregazione è dovere del Preposito Generale compiere la visita canonica. Può essere compiuta anche dagli altri Superiori maggiori nell'ambito della loro giurisdizione, qualora lo ritengano opportuno.

381. *Il Preposito Generale a suo giudizio può demandare l'incarico della visita a qualche religioso. In casi particolari può nominare un Visitatore straordinario con incarichi specifici. La nomina di un Visitatore per tutta la Congregazione richiede il voto deliberativo del Consiglio generale. Chi compie la visita per delega, nel Capitolo di apertura faccia leggere dall'Attuario la lettera di nomina e si attenga alle disposizioni ricevute.*

382. *Modalità.*

Preghiere e modalità della visita sono stabilite nel Rituale.

Il Visitatore si informi su quanto riguarda le persone, la vita religiosa, l'attività apostolica, le opere, i beni e l'amministrazione della Casa. Senta tutti i religiosi e proceda con animo paterno nell'intento di aiutare ognuno con gli opportuni suggerimenti; nell'esortare e correggere usi bontà e saggezza. Nei suoi riguardi i religiosi si comportino con fiducia e alle domande rispondano secondo verità e nella carità.

383. *Al termine del suo mandato il Visitatore convochi il Capitolo locale, nel quale esorterà i religiosi a rinnovare il loro impegno nella vita spirituale e all'unione fraterna. Comunicherà poi le decisioni che riterrà opportune. Di esse metterà al corrente il Superiore della casa prima del Capitolo.*

384. *Relazione e decreti.*

Il Visitatore rediga una relazione su quanto ha osservato e compiuto in atto di visita. Il Preposito Generale la esamini col suo Consiglio e, sentito il Superiore maggiore interessato, prenda gli opportuni provvedimenti.

Cap. XXIX

AMMINISTRAZIONE DEI BENI

385. *Il possesso dei beni temporali nella Congregazione.*

I beni temporali, dono della Provvidenza e frutto del lavoro, appartengono alla Congregazione, alla quale spetta il diritto di acquistare, possedere e disporre dei beni stessi. Essa esercita tale diritto attraverso gli organismi generali, provinciali e locali.

386. *Facoltà amministrative dei Capitoli.*

Il Capitolo Generale stabilisce i criteri della programmazione economica e ha pieno diritto di distribuire, permutare, acquistare, alienare i beni della Congregazione, delle Province e delle Comunità.

Il Capitolo Provinciale, nell'ambito della Provincia e alle condizioni volute dalle Costituzioni, gode di facoltà analoghe a quelle indicate per il Capitolo Generale.

Il Capitolo locale esercita la sua funzione amministrativa decidendo sui propri beni e i bilanci preventivi e consuntivi in armonia con i piani della Provincia e nei limiti fissati dalle "Norme di Amministrazione".

387. *Facoltà della Consulta della Congregazione.*

La Consulta della Congregazione verifica l'attuazione delle decisioni di ordine economico prese dal Capitolo Generale; determina i criteri per la comunione dei beni fra i vari organismi; emana ed aggiorna le Norme di amministrazione per tutta la Congregazione; stabilisce i contributi destinati alla Cassa generale o ad altre necessità particolari della Congregazione.

388. *Facoltà dei Superiori Maggiori e Consigli.*

Il Preposito Generale col suo Consiglio, programma, decide e controlla l'amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni della Curia Generale; verifica e approva le amministrazioni dei vari organismi della Congregazione e ne ratifica le decisioni di amministrazione straordinaria nell'ambito delle sue competenze.

Il Preposito Provinciale e suo Consiglio godono di facoltà analoghe nella Provincia.

389. *Gli Economi.*

Oltre che ai Superiori sia maggiori che locali è demandato agli Economi fare spese e atti giuridici di amministrazione nell'ambito del loro ufficio nella dipendenza dei rispettivi Superiori o Capitoli o Consigli.

Gli Economi nominati a norma delle Costituzioni, sono: l'Economo Generale per l'amministrazione dei beni della Curia Generale; l'Economo Provinciale per quelli della Curia Provinciale; l'Economo locale per i beni della Casa.

390. *Non può ricoprire l'ufficio di Economo Generale e Provinciale il rispettivo Superiore Maggiore; l'ufficio di Economo locale si preferisce che non sia affidato al Superiore, tuttavia, se la necessità lo richiede e con l'approvazione del Preposito Provinciale può essere unito nella persona del Superiore.*

391. *L'Economo sia un religioso esperto nel trattare gli affari, fedele ed amante della povertà, premuroso verso i confratelli e sensibile ai doveri di giustizia e di carità. Per svolgere responsabilmente il suo compito l'Economo si attenga alle "Norme di amministrazione".*

392. *Rendiconti amministrativi.*

L'Economo Generale renda conto della sua amministrazione al Preposito Generale e al Consiglio due volte l'anno e al Capitolo Generale al termine del sessennio. L'Economo Provinciale dia conto della sua amministrazione al Preposito Provinciale e Consiglio due volte l'anno, e al Capitolo Provinciale al termine del triennio. Infine l'Economo locale renda conto mensilmente al Superiore del bilancio delle entrate e delle uscite allegando i relativi documenti e compiendo la verifica di cassa; apponga la firma sul registro di amministrazione sia ordinaria che straordinaria con il Superiore e il Vicesuperiore. Trimestralmente dia relazione al Capitolo sulla situazione economica della Casa.

393. *Relazione economica annuale.*

Il Superiore locale al termine di ogni anno trasmetta la relazione dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della Casa al Preposito Provinciale. Questi invii al Preposito Generale la relazione delle singole Case e quella della Provincia.

394. *Il Superiore provveda alle necessità personali dei religiosi.*

I religiosi per le loro necessità dipendono dal Superiore; egli provveda adeguatamente e con carità quanto loro occorre mettendo anche a disposizione una modesta somma per le spese personali.

395. *Le nostre leggi amministrative.*

Nell'amministrazione ordinaria e straordinaria della Congregazione, delle Provincie e delle Case si seguano le prescrizioni del diritto comune e delle Costituzioni, i decreti del Capitolo Generale e della Consulta e le istruzioni contenute nelle "norme di amministrazione".

Esortiamo vivamente i nostri Religiosi perché sorretti dalla grazia di Dio animati dallo spirito del Santo Fondatore e sostenendosi vicendevolmente siano perseveranti sulla via della perfezione nella fedele osservanza di queste Costituzioni e Regole. Si conserveranno in tal modo degni della vocazione che hanno ricevuto; la loro vita tornerà a lode e gloria di Dio e sarà testimonianza di pace, edificazione e salvezza per gli uomini.

INDICE

<i>I Padri del Capitolo Generale</i>		
<i>ai Confratelli della Congregazione</i>		Pag. 45
La Congregazione Somasca	»	46

PARTE PRIMA

Cap. I - Consacrazione Religiosa	»	48
» II - Castità	»	49
» III - Povertà	»	51
» IV - Obbedienza	»	53
» V - Vita in comune	»	56
» VI - Preghiera	»	63
» VII - Penitenza e Mortificazione	»	69
» VIII - Missione Apostolica	»	71
» IX - Ammissione alla Congregazione e formazione dei Religiosi	»	80
» X - Sospensione e cessazione degli obblighi della vita religiosa	»	93

PARTE SECONDA

Cap. XI - Strutture organizzative e Governio della Congregazione		Pag. 95
» XII - Capitolo Generale	»	96
» XIII - Consulta della Congregazione	»	100
» XIV - Preposito Generale	»	101
» XV - Vicario Generale	»	103
» XVI - Consiglieri Generali	»	104
» XVII - Officiali Generali	»	106
» XVIII - Capitolo Provinciale	»	108
» XIX - Preposito Provinciale	»	111
» XX - Consiglieri Provinciali	»	113
» XXI - Viceprovincia	»	115
» XXII - Commissariato	»	116
» XXIII - Delegazione	»	117
» XXIV - Case della Congregazione	»	118
» XXV - Superiore Locale	»	119
» XXVI - Capitolo Locale	»	120
» XXVII - Vicesuperiore e Officiali della Casa	»	121
» XXVIII - Visita Canonica	»	123
» XXIX - Amministrazione dei beni	»	124

VITA SOMASCA

DIREZIONE — AMMINISTRAZIONE — REDAZIONE

Via S. Girolamo Emiliani, 26 - 16035 RAPALLO

Edizione per i Religiosi dell'Ordine

Direttore responsabile: GIOVANNI GIGLIOZZI

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 6768 del 1-2-1968

Scuola Tipolitografica "Emiliani" Rapallo - Tel. (0185) 58.272

Con approvazione Ecclesiastica e dell'Ordine

Mensile - n. 5 - Maggio 1981

Sped. abb. postale - gr. III/70

VITA SOMASCA



IL CAPITOLO GENERALE 1981

Rivista dell'Ordine dei Padri Somaschi

FASCICOLO 223